

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, GIURIDICHE E STUDI
INTERNAZIONALI**

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN SERVIZIO SOCIALE



TESI DI LAUREA

Giustizia riparativa e mediazione penale nell'Esecuzione Penale Esterna italiana: una diversa concezione del reato

Relatore: Dott. SIMONE GRIGOLETTO

Laureanda: ELENA CROSERÀ

Matricola: 2008097

ANNO ACCADEMICO 2022-2023

*L'arte più difficile è questa:
creare un cerchio grande grande
mettersi ai margini
e mettere l'altro al centro.
Fargli posto e dargli spazio.
E ascoltare, ascoltare tutto quello che dice,
e ascoltarlo anche quando tace.
Soprattutto quando tace.
(Fabrizio Caramagna)*

INDICE

Uno sguardo alla giustizia riparativa: una diversa concezione del reato	5
1.1 Analisi dell’evoluzione dei modelli di giustizia	6
1.2 Normativa fondamentale del modello riparativo	10
1.3 Obiettivi e principi della Giustizia Riparativa	14
1.4 Strumenti e tecniche della Giustizia Riparativa	17
Ufficio Esecuzione Penale Esterna: misure alternative e comunità	23
2.1 Affidamento in prova ai servizi sociali – art. 47 o.p.	24
2.2 Messa alla prova - l. 67/2014	25
2.3 Il ruolo della comunità	27
Mediazione penale: una risorsa	31
3.1 Il ruolo della vittima	32
3.2 Progetto “MEDIARES”	35
Bibliografia	48
Sitografia	50
Altre fonti	51
ALLEGATI	52
Allegato 1: programma di trattamento	53
Allegato 2: relazione conclusiva	54
Allegato 3: lettera di scuse al figlio	55

Introduzione

La diffusione della giustizia riparativa nel sistema penale rappresenta una rivoluzione sostanziale, in quanto offre una prospettiva alternativa ai tradizionali modelli punitivi.

La prima parte di questo elaborato, affronta in particolare l'evoluzione dei modelli retributivo e riabilitativo per poi analizzare in modo approfondito il concetto di giustizia riparativa, ponendo l'accento sulla potenziale visione alternativa offerta.

Tale approccio si propone di superare la concezione tradizionale del sistema penale, focalizzata principalmente sulla punizione dei colpevoli, per concentrarsi invece sulla redenzione del reo e sul ripristino delle relazioni danneggiate a seguito di un reato.

In altre parole, si basa sulla convinzione che il reato debba essere concepito non solo come una violazione della legge ed un'offesa nei confronti dello Stato, ma anche come una lesione delle relazioni sociali e umane, che necessita di essere riparata.

All'interno della seguente tesi, con lo scopo di scomporre per approfondire al meglio il concetto di giustizia riparativa, viene riportato inizialmente un excursus informativo dalla metà del Novecento all'attualità della normativa fondamentale di riferimento del paradigma.

In seguito, attraverso lo studio dei principi fondamentali nonché degli obiettivi caratteristici, si intende analizzare le implicazioni pratiche di tale approccio, esaminando le metodologie adottate e gli strumenti specifici utilizzati, i quali consentono di facilitare il dialogo tra le parti coinvolte, promuovendo la responsabilizzazione dell'autore del reato e favorendo la comprensione reciproca. Tra gli strumenti di seguito analizzati, viene posto il focus in particolare sui pilastri del paradigma, ovvero la mediazione penale, in particolare *Victim Offender Mediation* e *Family Group Conferencing*, che permettono di raggiungere un accordo condiviso e soddisfacente per tutte le parti coinvolte.

Nella parte centrale, si propone invece di approfondire il concetto di giustizia riparativa all'interno del sistema penale italiano, analizzando specificamente l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna quale figura fondamentale. Tale Ente si occupa di valutare e vigilare sull'attuazione di misure alternative alla detenzione, in particolare vengono analizzate la

Messa alla Prova – legge n. 67 del 2014 e l’Affidamento in Prova al Servizio Sociale – art. 47 legge n. 354 del 1975, in quanto strettamente legate al paradigma riparativo.

Queste misure rappresentano un’opportunità per gli autori di reato di reintegrarsi nella società e di assumersi la responsabilità delle loro azioni attraverso il rispetto delle prescrizioni, individuate all’interno di programmi individualizzati.

Questo capitolo, in sintesi, si propone di contribuire alla comprensione della giustizia riparativa come strumento di risposta ai reati, esaminando le potenzialità legate all’Ufficio Esecuzione Penale Esterna ed in particolare alla Messa alla Prova e all’Affidamento in Prova al Servizio Sociale.

La tesi prosegue con un approfondimento sulla mediazione penale, quale risorsa fondamentale per l’attuazione di un buon percorso riparativo, definita come:

“un processo, il più delle volte formale, con il quale un terzo neutro tenta, mediante scambi fra le parti, di permettere loro di confrontare i propri punti di vista e di cercare con il suo aiuto una soluzione al conflitto che le oppone”¹.

In particolare, viene prima posto il focus sul ruolo della vittima, tra gli elementi innovativi della giustizia riparativa vi è proprio il riconoscimento del ruolo centrale della vittima nel processo di riabilitazione e gestione del reato, la quale diventa un soggetto attivo, coinvolto nel processo decisionale e nell’individuazione delle modalità di riparazione. La sua partecipazione, in modo volontario, è fondamentale per favorire la sua ripresa emotiva e la possibilità di superare il trauma subito.

Inoltre, essendo che questa tesi mira a fornire un contributo significativo alla comprensione dell’importanza e dell’impatto della giustizia riparativa e della mediazione penale nel contesto giuridico contemporaneo, viene fornito un esempio concreto di un progetto di mediazione penale, conosciuto e realizzato durante l’esperienza personale di tirocinio presso l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna sito a Mestre (VE), recante il nome di “progetto MEDIARES”.

¹ Bonafè-Schmit J.P., *Una delle tante mediazioni dei conflitti* in Pisapia G.V., Antonucci D. (a cura di), *La sfida della mediazione*, CEDAM, Padova, 1997, pag. 21

Infine, viene posta l'attenzione sull'analisi di un caso concreto e fortemente rappresentativo di mediazione penale che coinvolge una madre e suo figlio. Le informazioni circa la storia passata della signora e l'andamento della misura dell'Affidamento in Prova ai Servizi Sociali, nonché gli aspetti principali dell'incontro tra le parti e il raggiungimento di un accordo partecipativo tra madre e figlio, saranno approfonditi al fine di comprendere appieno l'efficacia di questo tipo di approccio nella risoluzione dei conflitti e nel ripristino dell'armonia sociale.

Attraverso la presentazione di questo caso specifico, verranno individuati i principali benefici che la giustizia riparativa può offrire, sia per le parti coinvolte che per la società nel suo complesso, precedentemente trattati solo a livello teorico.

L'interesse verso la giustizia riparativa e quindi verso uno dei suoi strumenti più virtuosi, la mediazione penale, è nato grazie all'opportunità di tirocinio presso l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna. Nonché la forte curiosità verso l'essere umano e in particolare verso le potenzialità umane, ma soprattutto la forte convinzione verso la mission del reinserimento sociale.

In conclusione, la giustizia riparativa rappresenta un approccio innovativo e promettente per gestire i conflitti e il sistema penale. Pone al centro l'essere umano, ponendo forte enfasi sulla responsabilizzazione dell'autore, la riconciliazione delle parti coinvolte e la riparazione dei danni provocati, punta a creare un contesto più equo e umano di giustizia, in altre parole, punta a promuovere un approccio più umanitario alla gestione dei conflitti e al ripristino della coesione sociale. L'inclusione di vittime, autori e comunità nel processo decisionale e la possibilità di costruire relazioni sociali positive contribuiranno a ridurre la recidiva e a favorire una società più giusta e pacifica.

Cap.1

Uno sguardo alla giustizia riparativa: una diversa concezione del reato

Quello di Restorative Justice è un concetto complesso, emerso nel corso della seconda metà del Novecento, Giovanni Grandi sostiene che “*la cultura restorative si è auto-percepita e definita fin dagli esordi come una alternativa alla cultura retributive*”², cita di seguito, Randy Barnett, il quale nel 1977 era convinto che “*il passaggio ad una visione riparativa del fare giustizia potesse corrispondere nella società contemporanea ad un cambio di paradigma*”³.

Grandi a supporto di tale tesi prende come riferimento il lavoro di Albert Eglash⁴, psicologo nel contesto carcerario del 1958, il quale notò che varie pratiche dell’epoca contraddicevano la filosofia della pena intesa come mera inflizione di sofferenza, ma al contrario i detenuti iniziavano ad essere maggiormente rispettati nella loro dignità, garantendo loro assistenza e condizioni dignitose, nonché venivano affiancati in modo tale che potessero migliorare loro stessi, da un lato prendendo conoscenza del male compiuto e dall’altro, dove possibile, adoperandosi in favore delle vittime di reato.

Essendo dunque teoria e pratica particolarmente contrastanti, era pertanto necessario individuare un concetto “diverso” rispetto alla teoria che prevedeva di fare del male a chi aveva agito il male, lo psicologo Eglash propose di risemantizzare l’idea di “restituzione”, utilizzando dunque un concetto già in uso riuscì a ridefinirne il significato.

Con il passaggio agli anni Ottanta invece, Grandi⁵ ricorda come il primo ad enfatizzare l’idea dei due paradigmi in conflitto – retribuzione vs riparazione – sia stato Howard Zehr, criminologo conosciuto per la sua pietra miliare in tema di Restorative Justice intitolata *Changing lenses*, e proprio come si intuisce da tale titolo, Zehr suggerisce di cambiare l’obiettivo della fotocamera e dunque a livello pratico di cambiare la cultura della

² Grandi G. *Fare giustizia: un’indagine morale sul male, la pena e la riparazione*. Padova University Press, 2020, p. 116

³ *Ibidem*

⁴ Eglash A. *Creative Restitution. A Broader Meaning for an Old Term*, 48 J. Crim. L. Criminology & Police Sci., 1958, p. 619

⁵ Grandi G. (2020). Op. cit., p. 117

giustizia per renderla aderente alle attese delle persone coinvolte, in primo luogo delle vittime, ed in seguito, del reo e della comunità. Ha elaborato infatti una nozione diffusamente condivisa e che riassume i punti salienti di questo elaborato, secondo Zehr la giustizia riparativa è un modello di giustizia che *“coinvolge la vittima, il reo e la comunità nella ricerca di una soluzione che promuova la riparazione, la riconciliazione e il senso di sicurezza collettivo”*⁶.

Tale definizione permette di comprendere come il paradigma riparativo sia elastico e multifunzionale, un fenomeno estremamente variegato, capace di riassumere e sintetizzare in sé molteplici interessi.

Silvio Ciappi e Anna Coluccia⁷ collocano il primo articolato programma di giustizia riparativa a Kitchener nell'Ontario (Canada), nel maggio del 1974, il quale è destinato ad influenzare in modo innovativo tutti i programmi successivi, il caso in questione trattava di due giovani accusati di aver compiuto atti vandalici sotto l'effetto di sostanze alcoliche, che furono sottoposti ad un programma di riparazione che prevedeva il pagamento di una somma a titolo di restituzione da versare alle vittime del reato, nonché vennero organizzati degli incontri tra i ragazzi e le vittime, le quali si dichiararono soddisfatte per aver ottenuto il risarcimento del danno nonché le scuse di chi lo aveva causato, individuando la mediazione penale come una vera e propria risorsa utile alla riconciliazione.

1.1 Analisi dell'evoluzione dei modelli di giustizia

Le varie modalità di fare giustizia si sono successe nel tempo in linea parallela all'evoluzione delle differenti organizzazioni della società, in particolare sia in relazione ai diversi orientamenti filosofici che si sono sviluppati nei secoli, sia con riferimento ai cambiamenti politico-economici delle società stesse.

⁶ Zehr H. *Changing Lenses. A new focus on Crime and Justice*, Scottsdale, 1990, p. 181

⁷ Ciappi S., Coluccia A. *Giustizia Criminale: Retribuzione, riabilitazione e ripartizione: modelli e strategie di intervento penale a confronto*. Franco Angeli, 1997, pag.117

Come verrà riportato anche nel capitolo 1.2, attraverso l'esposizione normativa di riferimento della giustizia riparativa, si può sostenere che dalla seconda metà del Novecento le dinamiche sociali abbiano registrato un profondo cambiamento graduale.

Si pensi all'urbanizzazione, allo sviluppo economico e all'iper-connesione in seguito alla diffusione di internet, nonché dei mezzi di spostamento sempre più veloci, innovazioni che hanno modificato di gran lunga lo scenario sociale.

Nonostante i diversi cambiamenti possono essere riconosciuti come un enorme sviluppo economico e commerciale della società, allo stesso tempo si può affermare che il tessuto sociale sia diventato sempre più complesso e diversificato e di conseguenza più fragile e frammentato. Il senso di appartenenza a una comunità rimane un'esperienza circoscritta a pochi, con conseguente aumento dei conflitti soprattutto nella sfera micro-sociale, tra individui e gruppi sociali, che si diffondono di conseguenza in più ambiti della vita.

Partendo da questo presupposto, la classica risposta autoritaria al conflitto, diventa sempre più inefficace ed è quindi necessario ripensare a delle nuove modalità di gestione del conflitto che riescano a rinforzare il tessuto sociale e a promuovere il senso di appartenenza a un luogo e a una comunità.

In sintesi, al cambiamento della società si è registrato il progressivo cambiamento dei modelli di giustizia. Umberto Gatti e Ida Marugo⁸ individuano tre modelli sostanziali di giustizia, i quali sono differenziati tra loro sulla base dell'oggetto e dei mezzi che l'azione giudiziaria utilizza e agli obiettivi che le caratterizzano:

- Modello retributivo;
- Modello riabilitativo;
- Modello riparativo;

Analizzandoli singolarmente, possiamo notare come nel modello retributivo l'oggetto centrale non sia altro che il reato in sé; dunque, dopo aver accertato la colpevolezza del reo si applica una giusta sanzione, che nella maggior parte delle volte coincide con la limitazione o privazione della libertà personale. La giustizia in questo caso assume

⁸ Gatti U., Marugo I. *La vittima e la giustizia riparativa* in *Marginalità e Società*, n. 27, 1994, pag. 18

caratteristiche di tipo repressivo e rigide, mossa da obiettivi che si concentrano sull'accertamento della colpevolezza e sulla giusta punizione, in modo tale da dissuadere il reo a compiere altri reati e di conseguenza anche la società a commetterli.

Nel modello riabilitativo, invece, l'oggetto al centro è l'autore di reato, i mezzi utilizzati sono strettamente indirizzati al reo e consistono in trattamenti socioriabilitativi orientati al cambiamento del comportamento, ossia la rieducazione, il recupero della morale e il potenziamento di una coscienza civica, in un'ottica di reinserimento sociale come obiettivo ultimo.

Il modello riparativo, infine, in linea temporale rappresenta l'ultimo modello di giustizia, nato dalla consapevolezza dell'inadeguatezza del sistema penale adottato fino ad ora, in quanto il reato non è più considerato come un'offesa allo Stato, ma come una lesione dei diritti della persona, i danni provocati alla vittima di conseguenza sono l'oggetto centrale, i mezzi riguardano l'attività riparativa intrapresa dall'autore di reato, in modo tale da raggiungere l'obiettivo finale, ovvero l'eliminazione delle conseguenze del reato.

Queste sostanziali differenze vengono riprese da altri autori⁹, i quali affermano che *“mentre il modello retributivo fa chiaramente riferimento a categorie storicamente ancorate all'elaborazione di un codice di leggi scritte, che costituiscono per il reo garanzia di una pena certa e proporzionata alla gravità del reato, con conseguente effetto deterrente sul comportamento criminale futuro, il modello riabilitativo introduce categorie meta-giudiziali, quali, personalità, devianza, società che sono, inoltre, la diretta conseguenza dello sviluppo di scienze quali la psicologia e la sociologia”*.

Nel periodico nazionale online dell'Associazione Per I Diritti Umani¹⁰ viene riportata la seguente domanda *“si può educare al bene attraverso il male?”*, tratta dal saggio di Gherardo Colombo *Il perdono responsabile. Perché il carcere non serve a nulla*, sulla base di tale quesito, nell'articolo viene proposta la seguente riflessione: *“secondo la giustizia di Stato, quella retributiva, la persona viene valutata in base ai suoi*

⁹ Scardaccione G., Baldry A., Scali M. *La mediazione penale: Ipotesi di intervento nella giustizia minorile*. Giuffrè ed., Milano, 1998, pag. 2

¹⁰ Associazione per i diritti umani, *Giustizia retributiva e giustizia riparativa (e il saggio di Gherardo Colombo)*, 2015, via web [Giustizia retributiva e giustizia riparativa \(e il saggio di Gherardo Colombo\) - Per I Diritti Umani](#)

comportamenti, buoni o cattivi: la persona in quanto tale non ha alcun valore. La giustizia riparativa, invece, offre un alternativo punto di vista e considera prioritaria la dignità della persona, di qualsiasi persona, anche del reo”.

La Costituzione italiana e la Dichiarazione ONU sui diritti dell’Uomo confermano questo, nel momento in cui sanciscono che l’ordine debba essere finalizzato alla realizzazione della persona e non viceversa: secondo tale visione, chi ha commesso un reato deve poter affrontare un percorso di recupero, di inclusione e anche di riconciliazione.

A supporto di tale affermazione, nell’Handbook on Restorative Justice Programmes¹¹ viene riportato quanto segue *“Restorative justice is an approach that offers offenders, victims and the community an alternative pathway to justice. It promotes the safe participation of victims in resolving the situation and offers people who accept responsibility for the harm caused by their actions an opportunity to make themselves accountable to those they have harmed. It is based on the recognition that criminal behavior not only violates the law, but also harms victims and the community”*, dunque nonostante le varie interpretazioni circa la giustizia riparativa, si può affermare che gli elementi maggiormente rappresentativi e che vengono condivisi sono:

- l’importanza data ai danni causati dai comportamenti illeciti
- la partecipazione volontaria di tutte le persone coinvolte
- la preparazione e l’accompagnamento da parte di professionisti esperti in mediazione
- il dialogo e l’ascolto attivo tra le parti

Pertanto, riassumendo, si può affermare che la giustizia riparativa sia stata indubbiamente rivoluzionaria in contrapposizione ai tradizionali modelli di giustizia, da un lato abbiamo un’ottica spersonalizzata di giustizia in cui la vittima è marginalizzata nel processo, vincolata al ruolo unico di testimone o di parte civile richiedente un risarcimento in denaro, una giustizia che non risolve il conflitto ma che lo alimenta e punisce; dall’altro

¹¹ Handbook on Restorative Justice Programmes Second Edition (2020), United Nations Office on Drugs and Crime, Vienna in [Handbook on Restorative Justice Programmes Second Edition \(unodc.org\)](https://www.unodc.org/handbook-on-restorative-justice-programmes-second-edition/)

lato invece abbiamo un modello di giustizia fondato sull'ascolto e il riconoscimento dell'altro, che offre la possibilità di dialogare in modo volontario.

Marcello Bortolato¹² afferma che *“Il sistema punitivo tradizionale continuerà a costituire il presupposto dei programmi di giustizia riparativa, e del resto, l'imprescindibile volontarietà del ricorso ai programmi comporta inevitabilmente che il sistema penale non possa essere soppiantato dal nuovo modello di giustizia, anche perché le esigenze di prevenzione generale e di prevenzione speciale rimangono intatte”*.

Nel contesto italiano, pertanto, sulla base di tale consapevolezza e riconoscendo l'importanza e la necessità di seguire entrambe le tipologie di modelli, si è optato per la complementarità dei modelli, si tratta nello specifico di un percorso parallelo volto alla ricomposizione del conflitto, non una giustizia alternativa alla giustizia tradizionale, con conseguente superamento del paradigma punitivo e nemmeno un modello di sussidiarietà.

1.2 Normativa fondamentale del modello riparativo

A supporto dei concetti teorici e pratici presentati in questa tesi è fondamentale riportare in modo mirato un quadro delle varie normative cardini del fare giustizia e in particolare della Giustizia Riparativa.

Innanzitutto, è necessario sottolineare che il principio di rieducazione trova la sua prima manifestazione scritta nella Costituzione della Repubblica italiana, in vigore dal 1948, in particolare l'articolo 27 comma 3 cita quanto segue: *“le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”*¹³.

Di seguito, il finalismo rieducativo della pena è incarnato esemplarmente dalla riforma dell'ordinamento penitenziario, introdotta con la legge 26 luglio 1975, n. 354, approfondita nel capitolo 2, essa introduce le misure alternative alla detenzione in carcere, in particolare, affidamento in prova, semilibertà e liberazione anticipata, le quali sono

¹² Bortolato M. (2022) *La riforma Cartabia: la disciplina organica della giustizia riparativa. Un primo sguardo al nuovo decreto legislativo*, via web - [La riforma Cartabia: la disciplina organica della giustizia riparativa. Un primo sguardo al nuovo decreto legislativo \(questionegiustizia.it\)](https://www.questionegiustizia.it)

¹³ Costituzione Italiana (1948). co.3 articolo 27

finalizzate ad affiancare il reo in un percorso di rieducazione, nonché a prevenire future condotte antisociali.

Inoltre, in ordine cronologico, si susseguono una serie di Raccomandazioni tra cui:

la Raccomandazione R (85) 11, adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 28 giugno 1985 ha affrontato, per la prima volta in termini generali, il tema della *“posizione della vittima nell'ambito del diritto e della procedura penale”* affermando che *“una funzione fondamentale della giustizia penale deve essere quella di soddisfare le esigenze e salvaguardare gli interessi della vittima”*, di cui è necessario *“tenere maggiormente in conto...il danno fisico, psicologico, materiale e sociale subito”*.

La Raccomandazione n. (99)19 ha definito la mediazione in ambito penale come *“un procedimento che permette alla vittima e al reo di partecipare attivamente, se vi consentono liberamente, alla soluzione delle difficoltà derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo indipendente (...) ogni procedimento riparativo deve essere posto in atto soltanto con il libero e volontario consenso delle parti, consenso che le parti possono ritirare in ogni momento”*.

La Risoluzione (27) della Dichiarazione di Vienna delle Nazioni Unite del 2000 prevede l'introduzione di strategie di intervento a livello nazionale, regionale e internazionale a supporto delle vittime di reato quali la mediazione e gli istituti di giustizia riparativa.

La Raccomandazione R (2006) 2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle Regole penitenziarie europee al paragrafo 103 n. 7 prevede che *“I detenuti che lo desiderano possono partecipare a programmi di giustizia riparativa e riparare le infrazioni commesse”*.

Per quanto concerne invece le varie definizioni istituzionali di Giustizia Riparativa è necessario riportare quella che si trova nella Raccomandazione (2018) 8 del Consiglio d'Europa che cita:

“Il termine ‘giustizia riparativa’ si riferisce a ogni processo che consente alle persone che subiscono pregiudizio a seguito di un reato e a quelle responsabili di tale pregiudizio, se vi acconsentono liberamente, di partecipare attivamente alla risoluzione delle

questioni derivanti dall'illecito, attraverso l'aiuto di un soggetto terzo formato e imparziale"¹⁴.

Grandi¹⁵ offre un'analisi accurata su tale definizione, di seguito rielaborata, in primo luogo la finalità è centrata sulla *“risoluzione delle questioni derivanti dall'illecito”*, l'autore dunque sottolinea quanto la definizione sia ampia e si riferisca al *“stimare la compromissione delle questioni”*, in quanto *“in un evento che reca pregiudizio, si infrangono beni come la dignità, il riconoscimento, la stima di sé, la fiducia nell'alterità”*.

In secondo luogo, enfatizza come fondamentali *“la partecipazione attiva”* con lo scopo di raggiungere *“un processo decisionale improntato alla prudenza e volto a individuare il da farsi più appropriato rispetto alla situazione particolare”*; ed il *“libero consenso”*, sostenendo che *“possa non esserci l'adesione delle persone coinvolte o che queste possano in qualsiasi momento revocarla (...) questo rimanda in qualche modo alla consapevolezza che occorra pur sempre prevedere la possibilità di un modo residuo di procedere, quantomeno perché sia resa giustizia a chi ha subito il male”*.

Infine, in merito alla presenza della figura del *“facilitatore”* viene richiamata la scelta di fare giustizia caso per caso, in particolare *“un percorso di Giustizia Riparativa ha bisogno di qualcuno che conosca il bene in generale ma che insieme sappia come prendere le parti, che sappia dunque ascoltare, consentire loro di esprimersi francamente e accompagnarle nel prendere contatto con il buono da farsi, nel modo più adatto alla loro condizione”*.

Della Raccomandazione 8/2018 del Consiglio d'Europa è inoltre necessario citare altri capi fondamentali, di seguito integralmente riportati per una comprensione esaustiva:

- *“La giustizia riparativa prende sovente la forma di un dialogo (diretto o indiretto) tra la vittima e l'autore dell'illecito, e può anche includere, eventualmente, altre persone direttamente o indirettamente toccate da un reato. Ciò può comprendere*

¹⁴ Consiglio d'Europa - *Raccomandazione Rec (2018)8* del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla giustizia riparativa in materia penale (3 ottobre 2018), Capo II, 3

¹⁵ Grandi G. (2020). Op. cit. pag. 121-122

persone che sostengono le vittime o gli autori dell'illecito, operatori interessati e membri o rappresentanti delle comunità colpite"¹⁶

- *“La locuzione ‘servizi di giustizia riparativa’ si riferisce a chiunque offra percorsi di giustizia riparativa. Può trattarsi di agenzie specializzate di giustizia riparativa, così come di autorità giudiziarie, di agenzie del sistema penale e altre autorità competenti.”*¹⁷
- *“Le garanzie processuali devono essere applicate alla giustizia riparativa. In particolare, le parti dovrebbero essere informate e avere accesso a procedure di reclamo chiare ed efficaci. Ove opportuno, alle parti deve anche essere assicurato l'accesso ai servizi di traduzione e all'assistenza legale”*¹⁸
- *“Prima del consenso alla giustizia riparativa, il facilitatore deve informare compiutamente le parti sui loro diritti, la natura del percorso di giustizia riparativa, le possibili conseguenze della loro decisione di partecipare e i dettagli delle procedure di reclamo.”*¹⁹

Infine, in termini di attualità, con il d. lgs. 10 ottobre 2022, n.150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134 (c.d. “riforma Cartabia”) è stata introdotta una disciplina organica della giustizia riparativa, contenuta negli artt. 42-67. Argomento approfondito in maniera più esaustiva nel capitolo 3.2.

Tale intervento legislativo, intende la giustizia riparativa come *“ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore»*²⁰.

¹⁶ Consiglio d'Europa - *Raccomandazione Rec (2018)8* del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla giustizia riparativa in materia penale (3 ottobre 2018), Capo II, 4

¹⁷ Ivi, capo II, 9

¹⁸ Ivi, capo IV, 23

¹⁹ Consiglio d'Europa - *Raccomandazione Rec (2018)8*, capo V, 25

²⁰ Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, art. 42, co. 1, lett. a

1.3 Obiettivi e principi della Giustizia Riparativa

La Giustizia Riparativa in quanto tale, promuove il reinserimento in comunità mettendo a disposizione risorse utili all'espiazione del reato in un'ottica di creazione e rafforzamento dei legami sociali.

Isabella Mastropasqua²¹, riprendendo le scritture di Grazia Mannozi in *“Problemi e prospettive della giustizia riparativa”*, sostiene che i principali obiettivi della giustizia riparativa si possano distinguere in due classi sulla base del loro rapporto con il sistema penale e al target dei destinatari.

ENDO-SISTEMATICI	ESO-SISTEMATICI
Riconoscimento delle vittime	Coinvolgimento della comunità nel processo di riparazione
Riparazione del danno nella sua dimensione globale	Orientamento delle condotte attraverso il rafforzamento degli standard morali
Auto-responsabilizzazione del reo	Contenimento del senso di allarme sociale

In particolare, si individuano gli obiettivi endo-sistematici, a destinatario specifico individuale, ossia quelli che incidono sul funzionamento del sistema penale e sui soggetti diretti, tra cui le vittime e gli autori di reato, mirando al soddisfacimento delle rispettive esigenze.

Gli obiettivi endo-sistematici sono tre:

- **Il riconoscimento della vittima:** le vittime di reato a seguito della direttiva europea del 25 ottobre 2012/29/UE che ha istituito le “Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato”, iniziano ad essere prese in considerazione dal sistema giuridico in quanto portatrici di bisogni propri e specifici. Pertanto, il presupposto per l’acquisizione da parte del reo della

²¹ Mastropasqua I. *L’assistente sociale nella giustizia minorile e di comunità. Argomenti e parole chiave*. Rimini, Maggioli Editore, 2018, pagg. 151-152

necessaria consapevolezza dei contenuti lesivi della propria condotta criminosa, non è altro che il riconoscimento della vittima in quanto persona e della considerazione dell'esperienza di vittimizzazione dal suo punto di vista.

- **La riparazione del danno nella sua dimensione globale:** in questo caso non vengono tenuti in considerazione esclusivamente gli aspetti economici ma anche, trattandosi di una persona, degli aspetti morali, della sofferenza fisica e psicologica di tale soggetto. Quest'ultimo è tra i più delicati da attuare in quanto la quantificazione del danno è un aspetto complesso, soprattutto dal punto di vista del danno morale, la sofferenza subita non può essere quantificata. La giustizia tradizionale italiana oltre al risarcimento del danno in termini economici, mette a disposizione diversi strumenti e tecniche, ispezionati nei paragrafi successivi, basati sul dialogo e sul reciproco riconoscimento tra reo e vittima.
- **L'auto-responsabilizzazione del reo:** nonostante la giustizia riparativa punti alla tutela della vittima, non vuol dire che venga di conseguenza marginalizzato il reo, al contrario lo rende co-protagonista della gestione del conflitto. L'intervento riparativo è dunque bidirezionale, è riferito alla vittima da un lato e al reo dall'altro lato, in quanto la riparazione è possibile solo attraverso azioni positive dello stesso ed è basata sul suo consenso e sulla sua auto-responsabilizzazione.

Facendo sempre riferimento alla divisione proposta da Mastropasqua²², oltre agli obiettivi endo-sistemati, si possono individuare quelli eso-sistemati, ossia a destinatario generico/collettivo, poiché si rivolgono ad una fascia più ampia di destinatari, ad esempio una categoria sociale o l'intera comunità, i quali riguardano il contenimento della criminalità e dei suoi effetti dannosi.

Anche in questo caso, gli obiettivi eso-sistemati sono tre:

- **il coinvolgimento della comunità nel processo di riparazione:** non si può prescindere dal suo coinvolgimento in quanto può assumere un duplice ruolo, quello di destinatario delle politiche di riparazione ma anche di promotore del percorso di pacificazione intrapreso dall'autore di reato. Alla luce della singola

²² Mastropasqua I. (2018). Op. cit., pag. 151-152

esperienza di vittimizzazione, la collettività può pertanto interrogarsi su aspetti concernenti la questione criminale quali, l'efficacia del controllo territoriale da parte delle Forze dell'Ordine oppure sugli effetti dell'attività trattamentale penitenziaria,

- **l'orientamento delle condotte:** avviene portando a conoscenza della comunità sia il processo che porta alla riparazione, sia gli esiti concreti, andando dunque a rafforzare gli standard morali collettivi e a scaturire orientamenti di comportamento che rispettino la legislazione penale,
- **il contenimento del senso di allarme sociale:** conseguente alla commissione di un reato, insieme all'aumento del senso di insicurezza, è raggiungibile solo se viene concessa alla comunità la possibilità di gestire almeno in parte i conflitti interni, attribuendole dunque un certo potere di controllo su avvenimenti che influenzano in particolare il senso di sicurezza dei cittadini.

Per quanto concerne invece, i principi cardine che guidano il modello retributivo, facendo riferimento ai *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*²³ elaborati dalle Nazioni Unite, un programma viene considerato come un completo e funzionale percorso di giustizia riparativo solo se nel processo di co-costruzione vengono considerati in modo imprescindibile i seguenti principi:

- **la partecipazione attiva dei tre target di progetto:** reo, vittima e comunità, dando la possibilità ad ognuno, partecipando ad un percorso dialogico, di esporre il proprio punto di vista, restituendo dignità ai propri vissuti,
- **il riconoscimento della vittima:** soprattutto della sua dimensione emozionale, l'offesa può generare sentimenti che possono portare la vittima alla perdita di fiducia negli altri e la nascita di insicurezza tale da modificare le proprie abitudini quotidiane,
- **l'auto-responsabilizzazione del reo:** il percorso riparativo dovrebbe condurlo alla rielaborazione del conflitto e a rivalutare il concetto di responsabilità verso

²³ Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC), Risoluzione 2002/12 del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite: *Principi fondamentali sull'uso dei programmi di giustizia riparativa in materia penale*, 24 luglio 2002, E/RES/2002/12

l'altro, il reo ha la possibilità di comprendere il significato della norma violata attraverso l'ascolto attivo dell'esperienza della vittima,

- **la consensualità:** *“è necessaria all’attivazione dei programmi di riparazione, il consenso deve essere informato, spontaneo e revocabile delle parti”²⁴,*
- **la confidenzialità della mediazione:** *“l’incontro deve essere protetto, basato sulla fiducia reciproca e sulla sicurezza che nessuna informazione venga diffusa all’esterno del percorso”²⁵,*
- **la volontarietà dell’accordo raggiunto tra le parti:** *“i percorsi devono essere conclusi volontariamente, affiancati sempre dalla guida dei mediatori, ma le decisioni non possono scaturire da terzi e gli impegni riparatori devono rispondere ai criteri di ragionevolezza e proporzione”²⁶.*

Pertanto, sulla base di obiettivi e principi, la giustizia riparativa è importante perché sottolinea la necessità di una giustizia che vada oltre la soluzione carceraria, promuovendo il rispetto dei diritti umani, la riabilitazione e la reintegrazione sociale.

1.4 Strumenti e tecniche della Giustizia Riparativa

Le modalità applicative che caratterizzano il paradigma riparativo sono molteplici e diversificate, l'autrice Mannozi²⁷ riporta una classificazione indicata come “ufficiale” in quanto è stata offerta dai documenti preparatori del Decimo Congresso delle Nazioni Unite che ha portato alla *Dichiarazione di Vienna* ed è costituita dagli strumenti individuati dall’I.S.P.A.C. (*International Scientific and Professional Advisory Council*) come maggiormente pertinenti alla giustizia riparativa.

Mantenendo la formulazione linguistica originale, gli strumenti sono:

²⁴ Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC), Risoluzione 2002/12 del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite: *Principi fondamentali sull'uso dei programmi di giustizia riparativa in materia penale*, 24 luglio 2002, E/RES/2002/12, art. 7

²⁵ Ivi, art. 13

²⁶ Ivi, art. 7

²⁷ Mannozi G. *Problemi e prospettive della giustizia riparativa alla luce della dichiarazione di Vienna* in *Rassegna Penitenziaria e Criminologica*, 1-3, Ministero della Giustizia, Roma, 2000, pagg. 13-17

- 1) **Apology** (scuse formali): trattasi di una comunicazione verbale o scritta indirizzata alla vittima, in cui il reo descrive il proprio comportamento dichiarando la sua piena responsabilità;
- 2) **Community/family Group Conferencing** (dialogo esteso ai gruppi parentali): è una forma di mediazione allargata in quanto tutti i soggetti coinvolti dalla commissione del reato, nello specifico il reo, la vittima, i familiari e alcuni key-supporters delle comunità di appartenenza delle parti, nonché il personale dei servizi sociali ed anche eventualmente membri delle forze dell'ordine nel percorso riparatorio, ricercano una modalità di gestione e soluzione del conflitto affiancati da un mediatore, il quale sancisce l'ordine dei colloqui, la discussione sul fatto di reato e le modalità di riparazione. Questo strumento è utile solo se ad esso viene presupposta l'ammissione di colpevolezza da parte dell'autore di reato;
- 3) **Community/neighbourhood/victim Impact Statements (VIS)**: si tratta della descrizione in forma scritta od orale da parte della vittima o anche della comunità delle conseguenze, a breve e lungo termine, che un determinato reato ha provocato nella vita quotidiana dei soggetti offesi e dei rispettivi affetti. Tale modalità esecutiva viene, per lo più, utilizzata per i reati senza vittima (es. detenzione o cessione di sostanza stupefacente);
- 4) **Community Restorative Board**: è costituito da un piccolo gruppo di cittadini, opportunamente formati da un training specifico, il cui compito è quello di svolgere colloqui con il reo sulla natura e le conseguenze dannose o pericolose del reato commesso, con la finalità di promuovere delle azioni riparative che il reo si impegna a compiere entro un dato periodo di tempo accordato;
- 5) **Community Sentencing/Peacemaking Circles** ("consigli commisurativi"): è il principale strumento a base comunitaria, consiste in una forma di processo aperto al pubblico in cui si tenta di raggiungere un programma sanzionatorio a contenuto riparativo che tenga conto dei bisogni di tutte le parti che sono state lese dalla commissione del reato;
- 6) **Community Service**: si tratta della prestazione, da parte del reo, di un'attività lavorativa a favore della comunità;

- 7) **Compensation Programs:** programmi di compensazione dei danni arrecati dal reato, come spese per assistenza medica o psicologica, predisposti dallo Stato;
- 8) **Diversion:** comprende ogni tecnica volta ad evitare che l'autore di un reato entri nel circuito penale-processuale;
- 9) **Financial Restitution to Victims:** processo attraverso il quale la Corte competente quantifica il danno derivante dalla commissione dell'illecito imponendo al reo il pagamento di una corrispondente somma di denaro;
- 10) **Personal Service to Victims:** trattasi di attività lavorative che il reo svolge a favore delle persone danneggiate dal reato commesso, soprattutto nei casi in cui la condotta illecita sia attuata da soggetti minorenni, in quanto tali lavori comprendono per lo più attività semplici come lavori domestici o di giardinaggio;
- 11) **Victim/Community Impact Panel:** è una sorta di forum in cui un gruppo ristretto di vittime esprime ad un piccolo gruppo di autori di reato gli effetti dannosi e negativi derivanti dal reato subito;
- 12) **Victim Empathy Groups or Classes:** sono programmi educativi e rieducativi tendenti a far acquisire al reo la piena consapevolezza di tutte le conseguenze dannose derivate dall'azione criminosa commessa;
- 13) **Victim Offender Mediation** (mediazione autore-vittima): si tratta di un processo informale in cui la vittima e l'autore di reato, guidati da un mediatore, discutono circa il fatto criminoso e dei suoi effetti negativi arrecati alla vittima e alle relazioni affettive.

Quest'ultimo strumento è possibile indentificarlo come rappresentativo del paradigma riparativo, di cui racchiude tutti gli obiettivi e i principi, in particolare mira al riconoscimento reciproco e dunque alla comprensione degli effetti della vittimizzazione e delle motivazioni che hanno portato il reo a commettere atti illeciti. La stessa Mannozi²⁸, infatti, sostiene “*come la mediazione autore-vittima costituisca una sorta di pietra angolare delle politiche di riparazione*”.

²⁸ Mannozi G. (2000) Op. cit. pag. 19-20

Secondo alla “mediazione autore-vittima”, tra i pilastri della Restorative Justice è presente anche il sopracitato strumento “Community/Family Group Conferencing”, tra gli elementi distintivi che lo caratterizzano emergono: il concetto di empowerment “*la conquista della consapevolezza di sé e del controllo sulle proprie scelte, decisioni e azioni*”²⁹, tale conquista è possibile in quanto le parti e la comunità stessa sono coinvolte in modo attivo nella gestione del conflitto; e la reintegrazione fortemente ancorata al concetto di inclusione sociale, si assiste alla fine del percorso ad una celebrazione simbolica di rientro nella comunità di appartenenza da parte del reo.

Una diversa lettura e classificazione, di tipo più funzionale, potrebbe essere invece quella elaborata e proposta da McCold (2003)³⁰, il quale, attraverso l’utilizzo di cerchi che si intersecano tra loro, divide i vari strumenti sulla base dello specifico destinatario a cui sono indirizzati.



La rappresentazione di McCold viene esplicitata da Giuseppe Maglione³¹ sostenendo che i tre cerchi principali fanno riferimento ai soggetti che sono interessati della commissione di un reato, dunque reo, vittima e comunità, ognuno portatore di bisogni specifici e individuali; all’interno dei cerchi sono indicati gli strumenti specifici concordati e

²⁹ Definizione *Empowerment* in Treccani

³⁰ Il grafico proposto da McCold è stato scaricato dal sito: [Giustizia riparativa e relazionale: un tentativo di definizione - il blog di madrugada \(blogs.com\)](http://www.blogdiadragada.com)

³¹ Maglione G. (2008). Oltre il delitto, oltre il castigo. Teoria, prassi e critica della giustizia riparativa - capitolo 3 “*Giustizia riparativa: tra l’essere e il dover essere*” pag. 103-106

presenti nel programma di riparazione. Per quanto concerne le intersezioni di colori differenti che si notano nel grafico, rappresentano il livello di riparazione, per uno o più target, degli strumenti. In particolare, McCold distingue approcci:

- **completamente riparativi**, caratterizzati dal colore rosso: l'autore include il *peace circle*, il *family group conferencing* ed il *community conferencing*, in quanto coinvolgono tutti coloro che sono stati interessati dal reato;
- **principalmente riparativi**, di colore verde: tra cui spicca la *victim offender mediation* ed in generale racchiude strumenti che non includono tutti i soggetti ma escludono circolarmente quello opposto ai cerchi contigui;
- **parzialmente riparativi**, le intersezioni color panna: strumenti che hanno componenti riparative marginali e che, di norma, coinvolgono una sola delle parti in conflitto, come la *crime compensation* che si rivolge alla vittima.

È interessante notare come alcuni strumenti vengano nominati da entrambe le classificazioni, ISPAC e McCold, ma allo stesso tempo altri vengano menzionati solo nella prima lettura e non nella seconda e viceversa, senza tracciare dei confini al paradigma riparativo.

Nel numero monografico *Philosophical Insights for a Theory of Restorative Justice* viene presentato un testo di Zehr³² il quale sostiene, così tradotto, che “*la giustizia riparativa non deve essere considerata un progetto da seguire nei dettagli, ma le pratiche e persino il concetto, devono sempre essere contestualizzate (...). La giustizia riparativa non è un progetto, ma forse è una bussola, che indica una direzione e fornisce un invito a mettere in discussione ed esplorare i nostri valori, i nostri bisogni, le nostre tradizioni, le nostre visioni.*” Zehr prosegue menzionando due valori per lui fondamentali e suggeriti da Steven Meyers, i quali sono: l'umiltà e la meraviglia o soggezione.

Nel primo caso intende l'umiltà come “*un profondo riconoscimento dei limiti di ciò che “sappiamo”. Ciò che sappiamo, le nostre “verità”, sono inevitabilmente influenzate da chi siamo (...). Per questo motivo, dovremmo essere molto cauti nel generalizzare le*

³² Zehr H. *Restorative justice beyond crime. A vision to guide and sustain our lives* in Grandi G., Grigoletto S. (a cura di), *Philosophical Insights for a Theory of Restorative Justice*, Verifiche, 2019 n. 2, pagg. 12-15

nostre "verità" ad altre persone e ad altre situazioni e dovremmo essere disposti ad ascoltare gli altri e ad essere aperti alle loro realtà. Solo così possiamo vivere insieme in un modo riparatore".

Nel secondo caso, per definire la meraviglia ha ripreso le parole di David James Duncan, nel suo libro *My Story Told as Water*: *"la meraviglia è inconsapevole, vissuta come piacere",* Zehr sostiene dunque che *"nella giustizia riparativa, sperimentiamo inevitabilmente questo tipo di piacere, se siamo aperti ad esso: c'è così tanto che non sappiamo, così tanto da scoprire."*

Cap. 2

Ufficio Esecuzione Penale Esterna: misure alternative e comunità

Per poter esplicitare le misure alternative affini alla giustizia riparativa è necessario, in primo luogo, introdurre gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.).

Mastropasqua³³ fornisce un quadro temporale accurato ed esaustivo in merito alla riforma penitenziaria. Gli U.E.P.E. erano conosciuti inizialmente come Centri di Servizio Sociale per Adulti (C.S.S.A.) afferenti al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.) e sono stati istituiti con la Legge n. 354 del 26 luglio 1975, denominata “Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà”. Tale legge ha riformato profondamente l’ordinamento penitenziario, è stata emanata dopo diversi anni di dibattito politico, in seguito ad una profonda crisi del sistema penitenziario, il quale era ancora disciplinato dal regolamento fascista risalente al 1931.

Con la Legge n. 154/2005, “Delega al governo per la disciplina dell’ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria”, i C.S.S.A. subiscono una variazione esclusivamente denominativa diventando Uffici di Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.) ma mantenendo le stesse funzioni.

Con il D.P.C.M. n. 84/2015, è stato stabilito un nuovo “Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli Uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche”, entrato in vigore il 14 luglio 2015. Si è assistito pertanto ad un’operazione di riunificazione dell’esecuzione penale per adulti e per minori sotto il medesimo “Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità”.

Questi cambiamenti hanno portato all’introduzione di una nuova cultura della pena, si è iniziato infatti a concepirla come sanzione da espiare nella società civile, diffondendo l’idea che una persona con una storia di devianza non debba essere allontanata e/o discriminata ma al contrario affiancata e reinserita nel tessuto sociale, in quanto portatrice di dignità. Gli U.E.P.E. hanno oggi, pertanto, il compito istituzionale, previsto dalla

³³ Mastropasqua I. (2018) Op. cit. pag. 63

normativa (art. 72 dell'ordinamento penitenziario e art. 464 bis del c.p.p.), di co-costruire programmi di trattamento volti alla responsabilizzazione e al reinserimento, che tengano conto da un lato dei bisogni e punti di forza della persona e dall'altro dei fattori di rischio collaborando in modo efficace a contribuire alla sicurezza delle comunità.

2.1 Affidamento in prova ai servizi sociali – art. 47 o.p.

L'art. 27 della Costituzione, cita al terzo comma: *“Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”*. Per garantire la messa in atto dell'art. 27 comma 3 della Costituzione, la legge n. 354/1975 attraverso l'art. 47 ha introdotto la seguente misura alternativa alla detenzione: l'affidamento in prova al servizio sociale.

È una misura da un lato che fa venir meno ogni rapporto del condannato con l'istituzione carceraria e dall'altro comporta l'instaurarsi di una relazione di tipo collaborativo con l'UEPE. Giuseppina Boeddu³⁴ sottolinea che *“viene concessa al condannato alla pena dell'arresto o della reclusione non superiore ai 4 anni”*, aggiungendo che *“l'assistente sociale, in questo caso, si occupa di redigere l'indagine socio-familiare utile al Tribunale di Sorveglianza per la concessione della misura alternativa, la quale ha inizio con la sottoscrizione del verbale di affidamento presso l'UEPE con cui la persona si impegna ad eseguire la misura rispettando le prescrizioni contenute nell'ordinanza emanata dal Tribunale di Sorveglianza e il programma concordato con l'assistente sociale”*.

L'assistente sociale all'interno di questo processo ha ruolo di aiuto e controllo come da mandato professionale, è colui che fa da tramite tra circuito penale e persona, si occupa di inviare la relazione periodica ogni sei mesi al Magistrato di Sorveglianza e di redigere la relazione finale. La dimensione del controllo inoltre presuppone chiarezza massima sulla misura e sulle modalità processuali.

L'affidato come suggerisce Brocardi³⁵ è sottoposto a determinate prescrizioni tra cui:

³⁴ Boeddu G. *Il servizio sociale della giustizia per gli adulti. Dimensioni per il singolo e per la comunità*. Roma, Carrocci, 2018, pagg. 41- 44

³⁵ Art. 47 legge sull'ordinamento penitenziario. Brocardi (2003) raccolta di massime giuridiche in [Art. 47 legge sull'ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Brocardi.it](#)

- *“limiti orari e di locomozione, con annessi controlli delle forze dell’ordine nonché il divieto di frequentare determinati locali e soggetti che possono portare al compimento di altri reati”*³⁶;
- *“è tenuto a prestare documentazione del proseguimento della propria attività lavorativa, nonché svolgere attività di volontariato”*³⁷;
- *“si deve adoperare in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare”*³⁸

Le prescrizioni sono volte a promuovere una riflessione critica del reo sulle condotte illecite e ad accompagnarlo in un percorso di presa di conoscenza delle proprie responsabilità circa le conseguenze verso la comunità e soprattutto verso la vittima, favorendo un’adeguata riparazione del danno arrecato, ed è in questo caso che emerge concretamente il paradigma della giustizia riparativa.

Nel caso in cui l'esito della misura sia positivo, la pena viene estinta, l'affidamento è sospeso o revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.

2.2 Messa alla prova - l. 67/2014

L'altra misura fortemente legata al paradigma riparativo è quella della Messa alla Prova, definita nel sito del Ministero della Giustizia³⁹ come *“una forma di probation giudiziale innovativa nel settore degli adulti che consiste, su richiesta dell'imputato e dell'indagato, nella sospensione del procedimento penale per reati di minore allarme sociale”*.

Boeddu⁴⁰ riporta che tale misura è stata introdotta dalla Legge n. 67/2014 che modifica l'art. 168 bis e ss. del Codice penale, dando la possibilità all'imputato di chiedere la sospensione del processo. Viene concessa una sola volta nella vita e per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo

³⁶ Art. 47 O.p. comma 5

³⁷ Ibidem

³⁸ Art. 47 O.p. comma 7

³⁹ Messa alla prova - [Ministero della giustizia | Messa alla prova](#)

⁴⁰ Boeddu G. (2018). *Op. cit.* pagg. 49-52

a 4 anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dall'art. 550 comma 2 del codice di procedura penale:

- art. 336 e 337 c.p. - violenza o resistenza a pubblico ufficiale
- art. 343 comma 2 c.p. - oltraggio a un magistrato in udienza aggravato
- art. 588 comma 2 c.p. - rissa aggravata, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi
- art. 590-bis c.p. - lesioni personali stradali, anche se aggravate
- art. 625 c.p. - furto aggravato
- art. 648 c.p. - ricettazione

Dal sito del Ministero della Giustizia⁴¹ si evince che *“Il d.lgs. n. 150/2022 “Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari” interviene sull'ambito operativo della sospensione del procedimento con messa alla prova, consentendo l'accesso alla messa alla prova anche con riferimento ad ulteriori specifici reati, diversi da quelli contemplati all'art. 550 c. 2 c.p.p., puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni, che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori da parte dell'autore, compatibili con l'istituto”*.

L'iter giudiziale prevede un'udienza filtro o preliminare volta ad assicurare che il Giudice dell'Udienza Preliminare verifichi la legittimità ed il merito della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal Pubblico Ministero, in questo caso il Giudice si limita a verificare i dati oggettivi del reato. Se la richiesta è legittima, con la sospensione del procedimento, l'imputato viene affidato all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, a cui il Tribunale richiede un'indagine approfondita, pertanto l'assistente sociale incaricato, in seguito ad alcuni colloqui si occupa di redigere l'indagine socio-familiare allegandone il piano di

⁴¹ Messa alla prova - [Ministero della giustizia | Messa alla prova](#)

trattamento, il quale viene concordato con l'utente e che contiene alcune prescrizioni tra cui:

- lo svolgimento di lavori di pubblica utilità presso un ente convenzionato
- sono previste inoltre altre attività di tipo risarcitorio o di mediazione penale e giustizia riparativa volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, in particolare attività di risarcimento del danno dallo stesso cagionato e, ove possibile, attività di mediazione con la vittima del reato
- nonché in ottica di riduzione del rischio di reiterazione del reato, il programma può prevedere il divieto di frequentare determinate persone e/o luoghi, oltre a quelli essenziali al reinserimento dell'imputato e relativi ai rapporti con l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna e con eventuali strutture sanitarie specialistiche

In sede di udienza il Giudice definisce la durata della MAP e viene trasmessa "l'ordinanza di ammissione" all'UEPE, il quale prende in carico la persona e trasmette la lettera di avvio dei lavori di pubblica utilità all'ente scelto. Durante la messa alla prova, le attività di competenza dell'assistente sociale nei confronti degli utenti riguardano: sostegno, aiuto e verifica dello svolgimento effettivo, nonché ha il compito di aggiornare il Magistrato e redigere la relazione finale. In caso di esito positivo viene estinto il reato dal casellario, mentre in caso di esito negativo, per grave e reiterata trasgressione del programma di trattamento o delle prescrizioni, per il rifiuto opposto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità, per la commissione durante il periodo di prova di un nuovo delitto non colposo o di un reato della stessa indole di quello per cui si procede, implica che il giudice con ordinanza disponga la revoca e la ripresa del procedimento.

2.3 Il ruolo della comunità

Partendo dal presupposto che la giustizia di comunità considera lo svolgimento delle misure penali in ambiente esterno al carcere maggiormente efficaci, al fine di riabilitare l'autore di reato e garantire la sicurezza della collettività, è di conseguenza appropriato il collegamento con la giustizia riparativa, in quanto fonda il suo presupposto sulla visione del reato principalmente come frattura relazionale all'interno di un contesto comunitario, ed in seguito come una violazione delle norme dell'ordinamento penale.

Si può affermare dunque come il ruolo della comunità sia, parallelamente alle figure del reo e della vittima, un elemento cruciale all'interno della giustizia riparativa e in particolare nelle pratiche della mediazione penale. Il ruolo della comunità è di fondamentale importanza per creare un sistema di giustizia più umano e inclusivo, può avere un effetto positivo sulla riparazione e sulla riabilitazione del colpevole, sulla riparazione del danno causato alla vittima e sul ripristino dell'armonia all'interno della comunità stessa e di conseguenza una maggiore fiducia nel sistema di giustizia.

A tal fine la partecipazione della comunità può avvenire attraverso diverse modalità, è spesso coinvolta nell'implementazione e nella gestione dei programmi, inoltre può fornire supporto emotivo e pratico alle vittime, aiutandole a superare il trauma subito e a ricostruire le loro vite, nonché può facilitare la riconciliazione tra la vittima e l'autore del reato, offrendo spazi di dialogo e di confronto, in cui le persone coinvolte possano esprimere i loro sentimenti, scambiarsi opinioni e trovare soluzioni operative, essa può dunque svolgere un ruolo neutrale e imparziale, aiutando le parti coinvolte a trovare un terreno comune e a raggiungere un accordo soddisfacente per entrambi.

Nel capitolo “Searching for Community in Restorative Justice” di Tim Chapman si evince come la comunità sia un elemento integrante della giustizia riparativa anche se può assumere interpretazioni diverse sulla base del ruolo che intraprende all'interno dei programmi specifici, Chapman afferma infatti, mantenendo la definizione in lingua originale, “*Community has been construed as either the community of care that supports each party and is a vehicle for reintegrative shaming or as a separate party affected by and addressing harm, or as a goal implicit in healing relationships*”⁴².

Questa distinzione viene poi esplicitata in modo più esaustivo da Chapman utilizzando le conoscenze di Maglione, il quale riferendosi al concetto di comunità sostiene che si possano individuare quattro ruoli che essa può assumere⁴³:

1. *Community as stakeholder,*
2. *Community involvement and participation*

⁴² Chapman T. *Searching for Community in Restorative Justice* in Grandi G., Grigoletto S. (a cura di), *Philosophical Insights for a Theory of Restorative Justice*, Verifiche, 2019 n. 2, pagg. 181

⁴³ Chapman T. (2019) Op. cit., pag. 183

3. *Restoring communities*
4. *Reintegrating into the community*

Approfondendo, Maglione prosegue:

- *“As a stakeholder the community is seen as a «collective actor with an interest or responsibilities towards crimes”,*
- *Community involvement and participation generally refers to people from the supportive networks of the victim or offender or community representatives who may be volunteer facilitators or activists representing the community. Community participation is seen as offering many benefits including strengthening social cohesion, generating social capital, and increasing public confidence in the criminal justice system.*
- *Communities which have been harmed by crime can be restored through the reparations offenders make as a result of participation in a restorative process.*
- *Finally, by repairing relations with victims, families and the community, offenders can be reintegrated reducing the risk of reoffending”* ⁴⁴

Di conseguenza, per riassumere gli aspetti chiave del ruolo della comunità nella giustizia riparativa e nella mediazione penale, si possono così definire:

- **consapevolezza e coinvolgimento della comunità:** attraverso varie iniziative educative, workshop ed eventi pubblici per spiegare i concetti di base e i benefici di questi approcci alternativi alla giustizia. La partecipazione e l'interesse della comunità sono essenziali per il successo di tali programmi;
- **mediatori comunitari:** la comunità può svolgere un ruolo attivo nella formazione e nel sostegno dei mediatori. I mediatori possono essere scelti tra gli stessi membri della comunità e formati per facilitare la comunicazione e la negoziazione tra gli autori dei reati e le vittime. La presenza di mediatori provenienti dalla comunità favorisce il senso di fiducia e di appartenenza, aiutando a creare un ambiente sicuro e inclusivo per tutte le parti coinvolte nel processo;

⁴⁴Chapman T. (2019) Op. cit., pag. 183

- **sostegno alla reintegrazione:** può offrire opportunità di formazione e lavoro, nonché sostegno sociale ed emotivo per aiutare le persone a ricostruire la loro vita dopo essere state coinvolte in un reato. Questo può contribuire a ridurre i tassi di recidiva e a promuovere un cambiamento positivo nella vita degli autori dei reati.
- **controllo e responsabilità comunitaria:** può essere coinvolta nel monitoraggio degli accordi e nella garanzia del rispetto degli impegni presi dagli autori dei reati. Questo può avvenire attraverso il coinvolgimento di membri della comunità in consigli di vigilanza o comitati di sorveglianza, che supervisionano l'adempimento degli obblighi imposti agli autori dei reati come parte della riparazione. Il coinvolgimento della comunità nel processo di controllo e responsabilità può promuovere una maggiore fiducia nel sistema di giustizia da parte di tutti gli attori coinvolti.

Infine, nell'*Handbook on Restorative Justice Programmes*⁴⁵ circa l'importanza della trasmissione mediatica, si afferma quanto segue, *“it is therefore always important to develop materials and design initiatives to educate the community about the principles and practices of restorative justice and the potential role that community members can play. For a longer-term impact, restorative justice can be included in school and university curricula.”*

⁴⁵ Handbook on Restorative Justice Programmes Second Edition (2020), United Nations Office on Drugs and Crime, Vienna in [Handbook on Restorative Justice Programmes Second Edition \(unodc.org\)](https://www.unodc.org/handbook-on-restorative-justice-programmes-second-edition)

Cap. 3

Mediazione penale: una risorsa

Il termine mediazione dal tardo latino *mediatio -onis*, der. di *mediare*, viene così descritto dal vocabolario Treccani “azione esercitata da una persona (o anche da un ente, un’associazione, una collettività, una nazione) per favorire accordi fra altre o per far loro superare i contrasti che le dividono”.

Tra le numerose definizioni, viene ritenuta particolarmente rappresentativa e fondamentale da menzionare quella di Jean-Pierre Bonafè-Schmitt⁴⁶ che la intende come “un processo, il più delle volte formale, con il quale un terzo “neutro” tenta, facilitando scambi fra le parti, di permettere loro di confrontare i propri punti di vista e di cercare, con il suo aiuto, una “soluzione” al conflitto che le oppone”.

Caterina Catalfamo in un articolo web⁴⁷ definisce la mediazione come “una modalità per “trattare” le relazioni conflittuali che quotidianamente sorgono nei vari ambiti della vita sociale”, considerandola “una cultura volta al sentire empatico dell’altro, all’accoglimento del disordine generato dal conflitto”, affermando inoltre che diversi siano gli ambiti di applicazione di tale modalità, tra cui quello civile, familiare e a suggerire dal titolo di questo capitolo, quello penale.

Tendenzialmente, nel caso della mediazione è opportuno tener presente che non sempre vi è un rapporto autore-vittima, al contrario si può trattare di una relazione simmetrica in cui entrambe le parti coinvolte collaborano al raggiungimento di un accordo condiviso.

Inoltre la mediazione penale è l’unico strumento ad essere espressamente definito a livello sovranazionale, l’art. 1 della raccomandazione del Consiglio d’Europa R(99)19 la definisce così, nel caso in cui ci sia una relazione di tipo reo-vittima: “qualsivoglia processo dove la vittima e l’autore di reato sono messi in condizione, se vi acconsentono liberamente, di partecipare alla soluzione delle questioni derivanti da un reato attraverso l’aiuto di un terzo imparziale (il mediatore)”, si può affermare come la mediazione penale

⁴⁶ Bonafè-Schmit J.P. (1997), Op. cit., pag. 36

⁴⁷ Catalfamo C. (2018), “Giustizia riparativa: la mediazione “della sofferenza e del disordine” in <https://www.diritto.it/giustizia-riparativa-la-mediazione-della-sofferenza-del-disordine/>

sia fortemente basata sulla pratica, in quanto viene maggiormente descritto cosa accade per mezzo della mediazione e come accade.

Claudia Mazzuccato⁴⁸ in merito ai meccanismi effettivi di funzionamento, sottolineando l'importanza della mediazione come una risorsa fondamentale, sostiene che *“l'essenza della mediazione sta nell'incontro di due esseri umani che condividono un'esperienza dolorosa (...). L'incontro e l'empatia che ne scaturisce scardinano, da un lato, i meccanismi di giustificazione del proprio comportamento sviluppato dal reo, attraverso la confrontazione e la presa di coscienza delle conseguenze emotive e materiali del reato; dall'altro, fanno cadere eventuali pregiudizi, inducendo le parti alla corresponsabilizzazione.”* Ed inoltre *“l'esito della mediazione si concretizza nelle restituzioni e nella riparazione delle conseguenze del reato”*.

3.1 Il ruolo della vittima

Al concetto di *Restorative Justice* si sviluppa parallelamente, come precedentemente affermato, una nuova concezione del reato, in quanto non è più considerato come un'offesa verso lo Stato ma piuttosto come una forma di lesione verso la persona.

È pertanto indispensabile soffermarsi sul concetto di vittima per riportare un esaustivo quadro rappresentativo della giustizia riparativa e poter poi continuare con l'esposizione della mediazione penale.

Nel 1949, con la nascita della disciplina della vittimologia, termine coniato da Frederick Wertham nel suo testo *“The Show of violence”*⁴⁹, e grazie alla pubblicazione dello studioso Hans Von Hentig, *“The Criminal and his Victim”*⁵⁰ si inizia a far luce sul dibattito relativo al ruolo della vittima in senso scientifico.

Stando alla *“Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power”* del 1985⁵¹, mantenendo la definizione in lingua originaria, vengono

⁴⁸ Mazzuccato C. *Il logos della pacificazione* in Vallauri L. (a cura di), *Logos dell'essere: Logos della norma*, Laterza, Bari, 1998

⁴⁹ Wertham F. *The Show of violence*. Doubleday, 1949

⁵⁰ Hentig, H. V. *The criminal & his victim; studies in the sociobiology of crime*. Yale University Press, 1948

⁵¹ United Nations Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, General Assembly resolution 40/34 of 29 November 1985, art. 1.

considerate vittime: *“persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power”*.

Il termine vittima è definito all'interno del dizionario della lingua italiana come *“animale o essere umano che, nei riti di alcune religioni pagane, viene consacrato alla divinità e ucciso del sacrificio”*⁵², lo stesso termine è poi esteso e definito in chiave figurata come *“chi soccombe all'altrui inganno e prepotenza, subendo una sopraffazione o un danno, o venendo comunque perseguitato o oppresso”*.⁵³

Il significato figurato del concetto di vittima è quello utilizzato maggiormente in giurisprudenza, nonostante sia evidente come non venga utilizzata la parola vittima in sé ma vengano utilizzati termini quali “l'offeso”, “la parte lesa”, “la persona offesa dal reato”. Questo perché per diversi decenni la vittima stessa è stata esclusa dal processo penale, Pietra Strabello⁵⁴ afferma che *“con la trasformazione stato-centrica del diritto penale, la persona offesa è stata marginalizzata ed è stato lo Stato a prendere il suo posto nella scena processuale”*, infatti il processo penale è sempre stato principalmente incentrato sulla dialettica tra pubblico ministero, rappresentante dell'accusa ed il colpevole del reato.

In seguito, si è raggiunta una definizione condivisa proposta nella *Decisione Quadro del Consiglio dell'Unione Europea* del 15 marzo 2001/220/GAI relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, che riporta quanto segue *“la persona fisica che ha subito un pregiudizio, anche fisico o mentale, sofferenze psichiche, danni materiali causati direttamente da atti o omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale di uno stato membro”*, in aggiunta con la successiva Direttiva 2012/29/UE nella nozione di vittima vengono inclusi anche i familiari della stessa, nonché tale Direttiva ha stabilito norme minime che assicurino alle vittime di reato adeguati livelli di tutela e assistenza,

⁵² Definizione di *vittima* nel vocabolario Treccani in [vittima in Vocabolario - Treccani](#)

⁵³ Ibidem

⁵⁴ Strabello P. (2020). *“Giustizia riparativa: il volto della vittima e il dialogo con il reo”*, via web [Giustizia riparativa: il “volto” della vittima e il dialogo con il reo | Salvis Juribus](#)

sia nelle fasi di accesso e partecipazione al procedimento penale, sia al di fuori e indipendentemente da esso. La Direttiva 2012/29/UE, pertanto, consente da un lato alla vittima l'accesso all'informazione, al diritto di comprendere ed essere compresi, di essere ascoltati nel processo e di usufruire di eventuali misure di protezione, in particolare all'art. 8 comma 1 riporta: *“gli Stati membri provvedono a che la vittima, in funzione delle sue esigenze, abbia accesso a specifici servizi di assistenza riservati, gratuiti e operanti nell'interesse della vittima, prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale”*.⁵⁵

Con l'introduzione della giustizia riparativa si assiste ad un cambiamento di ottica in quanto, come Bortolato⁵⁶ sottolinea, *“la giustizia della riparazione introduce nel sistema una dialettica “tripolare”: non c'è più solo lo Stato da un lato che punisce e l'autore del reato dall'altro che subisce la pena, c'è anche la vittima”*, pertanto l'apporto positivo che ne conviene consiste nel rendere la vittima parte del processo penale, nonché renderla protagonista nella riparazione che non si esaurisce solo nell'ottica economica, ma le concede maggior soddisfazione circa le proprie esigenze.

Con questa premessa, Strabello⁵⁷ specifica che si risponde alla necessità della vittima di fare chiarezza, in particolare *“si offre alla persona offesa la possibilità che venga detto che quanto è accaduto non doveva accadere, e di dirlo addirittura insieme all'autore del reato”*, prosegue infatti *“la maggior soddisfazione della vittima deriva dall'ottenere la riparazione dei danni che il reato le ha inferto e dal percepire un risultato effettivo dal procedimento riparativo svolto”*.

È noto come le conseguenze di un reato possano condizionare la vita della persona offesa e dei soggetti che le stanno attorno, sia dal punto di vista fisico che psicologico con conseguente riproposizione del trauma e dell'esperienza vissuta, allo stesso tempo si registra quanto segue, *“molte ricerche hanno valutato l'incidenza delle pratiche*

⁵⁵ Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, art. 8 comma 1

⁵⁶ Bortolato M. (2022). “La riforma Cartabia: la disciplina organica della giustizia riparativa. Un primo sguardo al nuovo decreto legislativo”, via web [La riforma Cartabia: la disciplina organica della giustizia riparativa. Un primo sguardo al nuovo decreto legislativo \(questionegiustizia.it\)](https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-riforma-cartabia-la-disciplina-organica-della-justizia-riparativa-un-primo-sguardo-al-nuovo-decreto-legislativo)

⁵⁷ Strabello P. (2020). “Giustizia riparativa: il volto della vittima e il dialogo con il reo”, via web [Giustizia riparativa: il “volto” della vittima e il dialogo con il reo | Salvis Juribus](https://www.salvisjuribus.it/la-justizia-riparativa-il-volto-della-vittima-e-il-dialogo-con-il-reo)

riparative sotto un profilo strettamente psicologico e sono giunti a sostenere che gli strumenti riparativi sono in grado di incidere positivamente sulla cura di questi sintomi”⁵⁸. Ciò è possibile solo se, come precedentemente accennato, vengono rispettate le regole della procedura di mediazione, ribadendo dunque la necessità fondamentale circa il consenso della vittima e del reo, ed inoltre una buona preparazione professionale e in continuo aggiornamento dei mediatori del conflitto.

Citando nuovamente l’articolo di Strabello⁵⁹ *“nella mediazione si giunge, invece, ad un’evoluzione dell’idea di risocializzazione (...), per diventare un percorso «assistito» che si aspira ad una logica di «inclusione» della persona, autrice del reato”*.

Pertanto, è possibile affermare che parallelamente reo e vittima percorrono un percorso comune di ascolto e comprensione con esiti positivi rispettivamente alle esigenze personali delle parti.

3.2 Progetto “MEDIARES”

I progetti di giustizia riparativa devono configurarsi quali: spazi di maggiore attenzione nei confronti della persona offesa (vittima) all’interno della vicenda penale, momenti qualificanti del percorso di recupero sociale, opportunità di risoluzione del conflitto generato dal reato, spunti di riflessione nel contesto della comunità e dei servizi di giustizia che offre, nonché gli enti del terzo settore.

Nelle linee guida per la sperimentazione di percorsi di giustizia riparativa – regione Veneto⁶⁰ emerge che *“dalla riparazione della relazione interrotta dall’illecito ne giovano il reo, nel suo percorso di responsabilizzazione, la vittima, per far emergere le proprie emozioni, bisogni e interessi, ed infine anche la stessa comunità sociale, in quanto viene risanata quella “frattura sociale” determinata dalla fiducia incrinata dal reo”*.

Al fine di promuovere il paradigma riparativo, all’interno dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Mestre, ente in cui ho svolto tirocinio, è stato progettato “MEDIARES”,

⁵⁸ Strabello P. (2020). *“Giustizia riparativa: il volto della vittima e il dialogo con il reo”*, via web [Giustizia riparativa: il “volto” della vittima e il dialogo con il reo | Salvis Juribus](#)

⁵⁹ Ibidem

⁶⁰ Linee guida per la sperimentazione di percorsi di giustizia riparativa – regione Veneto Allegato A al Decreto n. 220 del 31 MAGGIO 2022

nelle Linee guida per la sperimentazione di percorsi di giustizia riparativa – regione Veneto Allegato A al Decreto n. 220 del 31 MAGGIO 2022, nonché indicazioni operative per l’invio a percorsi di giustizia riparativa di soggetti sottoposti a misure e sanzioni di comunità della Regione Veneto viene definito quanto segue.

Il progetto, richiamando la regola 26 della Raccomandazione (2018) non deve essere applicato a soggetti che non siano capaci, per una qualsiasi ragione, di comprendere il significato del processo, dall’altro lato invece è previsto senza preclusioni sulla tipologia di reato e per legge a quei soggetti sottoposti alle misure alternative di cui al capitolo 2:

Messa alla prova – legge 76 del 2014:

- *“il programma di trattamento elaborato d’intesa con l’ufficio di esecuzione penale esterna prevede, tra le altre cose, le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la parte offesa”*⁶¹;
- *“nell’indagine e nelle considerazioni, l’ufficio riferisce specificamente [...] sulla possibilità di svolgimento di attività di mediazione, anche avvalendosi a tal fine di centri o strutture pubbliche o private presenti sul territorio”*;⁶²

Affidamento in prova al servizio sociale – art. 47 legge 354 del 1975:

- *“nel verbale [delle prescrizioni] deve anche stabilirsi che l’affidato si adoperi in quanto possibile a favore della vittima del suo reato”*⁶³.

Il presupposto necessario per la realizzazione di un percorso di giustizia riparativa è il riconoscimento dei fatti essenziali: è importante che l’autore di reato si senta responsabile del gesto compiuto, anche se non totalmente. La dichiarazione di estraneità ai fatti costituisce un impedimento all’avvio di un percorso di giustizia riparativa, mentre l’interesse dimostrato verso la vittima rappresenta una condizione privilegiata per favorire tali programmi.

⁶¹ Linee guida per la sperimentazione di percorsi di giustizia riparativa – regione Veneto Allegato A al Decreto n. 220 del 31 MAGGIO 2022, pag. 8

⁶² Ibidem

⁶³ Ibidem

Le linee di indirizzo del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità in materia di Giustizia riparativa e tutela delle vittime del reato del 2019, costituiscono un tentativo di definizione in ambito di riparazione e mediazione penale, dovuto all'assenza di una disciplina organica specifica sino a quel momento.

Richiamando le disposizioni contenute nelle Raccomandazioni europee, evidenziano come l'adesione al programma di giustizia riparativa debba essere volontaria, specificando che la stessa non può essere prevista come condizione per l'accesso a benefici. L'attivazione di programmi di giustizia riparativa deve essere portata avanti tenendo sempre presente le esigenze di tutela della vittima (Cfr. Racc. 8/2018 Comitato Ministri del Consiglio d'Europa) e vagliata dall'Autorità Giudiziaria competente.

Con il Decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, si assiste all'attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. Tale riforma introduce in modo concreto la disciplina organica della giustizia riparativa, in particolare al titolo IV:

- all'art. 42⁶⁴ viene introdotta la definizione di giustizia riparativa, così rielaborata *“è un programma che consente di partecipare in modo consensuale, attivo e volontario alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, all'autore di reato, alla vittima e ad altri soggetti facenti parte della comunità, con l'aiuto di un terzo imparziale adeguatamente formato denominato mediatore”*;
- all'art. 43 comma 2⁶⁵ vengono esposti gli obiettivi del programma tra cui *“il raggiungimento di un accordo tra le parti, finalizzato al riconoscimento della vittima, alla responsabilizzazione della persona autore di reato e alla ricostruzione della relazione tra i partecipanti e con la comunità (...). L'esito riparativo può consistere in un atto simbolico, ad esempio scuse formali, oppure materiale tramite il risarcimento del danno”*;

⁶⁴ Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n.150, art. 42

⁶⁵ Ivi, art. 43 comma 2

- all'art. 44⁶⁶ si evince che *“l'accesso al programma può avvenire in ogni stato e grado del procedimento penale, anche prima della proposizione della querela e fino alla fase esecutiva della pena e della misura di sicurezza”*

L'articolo 129 bis, Codice di procedura penale⁶⁷ ripota quanto segue, *“il Giudice può disporre l'invio dell'imputato e della vittima del reato al Centro per la giustizia riparativa di riferimento per l'avvio di un programma di giustizia riparativa con ordinanza: d'ufficio oppure su richiesta dell'imputato o della vittima.”*

In seguito alla segnalazione dell'Autorità Giudiziaria o di iniziativa, l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, si occupa di contattare le parti coinvolte nel conflitto e di inviare la segnalazione all'Ente che effettua attività di mediazione penale fornendo i riferimenti dell'autore di reato e della vittima, eventualmente, per quest'ultima indicando, altresì, il nominativo del legale.

Giuseppe Mosconi⁶⁸ individua i seguenti passaggi per quanto concerne l'attività dell'Ente, dunque del mediatore incaricato, in ambito di mediazione penale:

- ***presa in carico:*** il mediatore prende in esame il caso segnalato e consta la presenza dei presupposti di fatto (tipo di reato e di conflitto, reperibilità delle parti);
- ***preparazione:*** il mediatore si mette in contatto con le parti, le incontra separatamente in un'ottica di ascolto attivo delle rispettive esperienze e verifica la disponibilità a mediare spiegando il ruolo dei mediatori nella situazione specifica;
- ***mediazione:*** durante i primi incontri con la vittima e l'autore di reato il mediatore dell'Ente incaricato riprende la proposta di mediazione nei suoi aspetti di senso, di significato, di svolgimento e di esito. Nei successivi incontri vengono messe in atto le tecniche di intervento esposte nel capitolo 1, in cui l'autore di reato spiega i motivi del suo comportamento, il suo vissuto e dichiara le proprie disponibilità alla

⁶⁶ Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n.150, art. 44

⁶⁷ art. 129 bis, c.c.p., accesso ai programmi di giustizia riparativa

⁶⁸ Mosconi G. *La mediazione, questioni teoriche e diritto penale*, in Pisapia G.V. (a cura di), *Prassi e teoria della mediazione*, CEDAM, Padova, 2000, pagg. 11-12

riparazione, mentre la vittima spiega la sua percezione e il suo vissuto attorno al danno subito, esprime le sue esigenze e le richieste di riparazione.

- **applicazione dell'accordo:** qualora possibile, viene definito, e in seguito applicato, tra le parti un accordo di riparazione, che porti alla reciproca soddisfazione, attraverso:
 - gesti simbolici che sanciscono l'avvenuto riconoscimento tra le parti;
 - attività di riparazione diretta a beneficio della vittima;
 - attività di riparazione indiretta a beneficio della comunità
- **follow-up:** alla fine del percorso viene elaborata e restituita all'Autorità Giudiziaria una relazione che include tutte le fasi del percorso con il relativo esito, il quale prende in considerazione i seguenti criteri: relazionale/comunicativo, modalità di comunicazione tra le parti; capacità empatica e di comprensione del punto di vista dell'altro e riparativo, eventuale raggiungimento dell'accordo di riparazione.

L'esito del percorso può assumere varie configurazioni, così riportate nelle Linee guida per la sperimentazione di percorsi di giustizia riparativa⁶⁹:

- mediazione conclusa con composizione del conflitto: confronto e riconoscimento reciproco in particolare della dignità e del punto di vista dell'altro;
- mediazione conclusa senza composizione del conflitto: in cui le parti non hanno raggiunto un "riconoscimento" condiviso o una delle parti non riconosce l'esito positivo dell'incontro di mediazione;
- mediazione non effettuata: per volontà delle parti il percorso non è iniziato o si è interrotto in una delle fasi della mediazione;
- mediazione non fattibile: in quanto vi è stata impossibilità nei contatti o è stata rilevata dai mediatori una condizione personale che impedisce la partecipazione.

⁶⁹ Linee guida per la sperimentazione di percorsi di giustizia riparativa – Regione Veneto - Allegato A al Decreto n. 220 del 31 MAGGIO 2022, pag. 14

Infine, come riportato nell'articolo 58⁷⁰ del Decreto legislativo n. 150 del 2022, l'Autorità Giudiziaria come da mandato di competenza, valuta lo svolgimento del programma e il suo esito riparativo:

- per reati procedibili a querela soggetta a remissione, vi è remissione tacita ai sensi dell'art. 152 Codice penale⁷¹, *“quando il querelante ha partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo; nondimeno, quando l'esito riparativo comporta l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, la querela si intende rimessa solo quando gli impegni sono stati rispettati”*;
- per reati procedibili d'ufficio o a querela non soggetta a remissione:
 - ai fini di cui all'articolo 133 Codice penale⁷², come criterio ulteriore da utilizzarsi per la determinazione della pena,
 - ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 Codice penale⁷³.
 - come condizione specifica della sospensione condizionale breve della pena

In ogni caso, all'art.58 comma 2⁷⁴ viene riportato quanto segue *“la mancata effettuazione del programma, l'interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo non producono effetti sfavorevoli nei confronti della persona indicata come autore dell'offesa”*.

3.3 Caso studio documentale

Al fine di rendere concreti i passaggi teorici sopra riportati, ritengo opportuno analizzare ed esporre un caso studio pratico discusso durante l'attività di tirocinio svolta presso l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna con sede a Mestre (VE).

L'analisi del caso è volta a sensibilizzare circa l'importanza del processo di mediazione penale, in quanto è risorsa fondamentale per il raggiungimento di uno stato di pacificazione tra le parti coinvolte, ponendo importanza sia al reo che alla vittima del reato, attraverso l'aiuto della comunità.

⁷⁰ Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n.150, art. 58

⁷¹ Art. 152 c.p., Remissione della querela

⁷² Art. 133 c.p. Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena

⁷³ Art. 62, n. 6 c.p., Circostanze attenuanti comuni

⁷⁴ Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n.150, art. 58 comma 2

Il caso tratta di una madre di circa cinquanta anni e del figlio ventitreenne. L'assistente sociale incaricata del caso, nonché mia Tutor, ha svolto l'indagine socio-familiare come da mandato istituzionale tramite l'utilizzo di strumenti quali: colloquio telefonico e frontale, contatti con l'avvocato e i servizi sociali comunali, nonché con l'ente individuato per svolgere i lavori di pubblica utilità.

L'indagine socio familiare, finalizzata all'elaborazione del programma di trattamento per sospensione del procedimento penale e messa alla prova – legge 67 del 2014, è divisa in aree contestuali, tra cui: il contesto socio-ambientale e familiare, consapevolezza degli effetti della propria condotta e attività di giustizia riparativa.

La signora riporta di essere nata in Moldavia e di possedere una buona rete familiare di sostegno formata dai genitori residenti in Moldavia e dal fratello minore residente in Italia. La donna in seguito al matrimonio e al concepimento del figlio si è trasferita in Italia, sollecitata dal marito, allo scopo di reperire un'occupazione più remunerativa. La coppia, in seguito, ha divorziato e dopo vari processi, il figlio è stato affidato al padre, fino all'età di 14 anni in cui ha deciso di trasferirsi dalla madre.

Il capo d'imputazione, reato di cui all'art. 571 co 2 c.p. – abuso dei mezzi di correzione, è stato commesso durante la permanenza del figlio a casa della madre, la quale nei confronti della propria condotta dimostra un senso di vergogna e una reticenza nel parlarne, definisce l'accaduto come un "momento di pazzia", in quanto all'epoca dei fatti il figlio si comportava in modo illecito e aggressivo. Al tempo la famiglia è stata presa in carico dai servizi sociali della tutela minori che hanno attivato dapprima il servizio educativo a domicilio e in seguito affidato il minore ad un'altra famiglia.

A colloquio con l'assistente sociale incaricata appare consapevole dell'illiceità della propria condotta e comprende il disvalore di tale azione. I servizi sociali che seguono la famiglia riferiscono che madre e figlio si sentono periodicamente telefonicamente e che è il ragazzo stesso ad aver espresso il desiderio di un riavvicinamento con la madre.

Nell'indagine socio familiare, alla quale è stato allegato il relativo programma di trattamento (Allegato 1) personalizzato sulla persona, sono state inserite come attività di giustizia riparativa: l'azione riparatoria di svolgimento dei lavori di pubblica utilità presso la Fondazione Guido Gini Onlus di Mirano e l'azione risarcitoria per la quale la signora

si è resa disponibile a effettuare un percorso di riflessione con lo psicologo dell'Ufficio ed inoltre ad effettuare un percorso di mediazione penale per ricucire il legame con il figlio, soprattutto in relazione alla sua condotta e al desiderio esposto dal figlio in precedenza.

La concessione della misura della messa alla prova si è conclusa con esito positivo, la signora, da quanto emerge nella relazione conclusiva (Allegato 2), durante il percorso, si è attenuta agli impegni rappresentati all'interno del programma di trattamento, mantenendo regolari contatti con l'assistente sociale referente del caso e svolgendo i lavori di pubblica utilità in modo scrupoloso e accurato.

Per quanto concerne gli impegni di giustizia riparativa, ha partecipato al percorso di riflessione individuale con l'esperto psicologo dell'Ufficio che ha avuto esito positivo, in particolare è stato relazionato che la persona si è posta in modo disponibile ai colloqui, mostrando apertura e motivazione a riflettere sulle proprie competenze genitoriali e sulla gestione della rabbia, tale condotta è stata legata a difficoltà pregresse del nucleo familiare d'origine e agli stili educativi appresi, manifestando parallelamente sofferenza e consapevolezza circa le conseguenze negative della propria condotta arrecate al figlio.

Ha documentato, inoltre, all'Ufficio l'avvenuto risarcimento del danno alle parti offese attraverso assicurazione e ha partecipato ad un percorso di mediazione penale assieme al figlio, attivato dall'Istituto Don Calabria.

Suddetto Ente ha relazionato quanto segue, i mediatori hanno dapprima contattato telefonicamente entrambe le parti al fine di avere la loro adesione al percorso, in seguito durante gli incontri sono state promosse delle riflessioni circa il fatto reato commesso e il punto di vista della vittima. Il clima è stato disteso e collaborativo per tutta la durata del percorso, durante gli incontri sia madre che figlio hanno avuto l'opportunità di confrontarsi e hanno raggiunto un buon grado di reciproca comprensione, entrambi si sono detti soddisfatti di essersi incontrati e di aver avuto l'opportunità di avere uno spazio dove aprirsi ed esprimere ciò che da tempo non riuscivano a dire.

Questo intervento di mediazione è esemplare nel rappresentarne l'utilità e l'importanza, in quanto ha avuto un esito talmente positivo ed un impatto significativo per entrambi, da portare la madre a scrivere una lettera di scuse al figlio.

Tale lettera (Allegato 3), fortemente emotiva, racchiude gli obiettivi raggiunti del lavoro di mediazione messo in atto, in particolare il meccanismo di giustificazione del proprio comportamento illecito viene riconosciuto e sostituito dalla consapevolezza delle conseguenze emotive recate al figlio. Inoltre, in ottica di restituzione e riparazione, la madre utilizza frasi e parole di appoggio, offrendo un supporto e affiancamento concreto nella realizzazione di un futuro migliore per il ragazzo.

È stato utilizzato questo caso studio esempio in quanto ritenuto rappresentativo di molte altre esperienze similari, che testimoniano il grande beneficio apportato dai servizi di giustizia riparativa all'interno del sistema penale. In particolare, tali servizi pongono al centro la persona in quanto essere umano, co-costruendo un progetto mirato che possa tutelare da un lato la vittima, con i suoi interessi e le proprie esigenze, nonché affiancando, allo stesso tempo, la persona che ha messo in atto una condotta illecita.

Tale prospettiva concorre a raggiungere un contesto più equo e umano di giustizia, favorendo di conseguenza lo sviluppo di una società parimenti equa e coesa.

Conclusion

Giunti alla fase conclusiva di questo elaborato, è possibile formulare alcune considerazioni e ribadire allo stesso tempo alcuni concetti analizzati nei vari capitoli:

1. Il paradigma riparativo si è fatto spazio all'interno di un contesto sociale sempre più complesso e che richiedeva risposte alternative ai modelli di giustizia già esistenti. È necessario però non considerarlo come univoca alternativa in quanto non tutti i conflitti e tutti i reati sono suscettibili ad un percorso di mediazione reo-vittima. Il paradigma riparativo, infatti, è strettamente specifico ed individualizzato, nonché volontario, in quanto considera la responsabilità individuale come base per il ripristino dell'equilibrio sociale e della dignità delle vittime.
2. Con la giustizia riparativa si assiste a un'alternativa visione del reato, in quanto non viene più considerato come una minaccia e offesa allo Stato, al contrario vi è una prospettiva più relazionale, in particolare il reato diventa una lesione dei diritti della persona, vittima del reato e della comunità coinvolta. Per questo si delineano tre protagonisti del paradigma riparativo analizzati nelle varie sezioni di questo elaborato: reo, comunità e vittima.
3. Con questi presupposti vengono definiti gli obiettivi della giustizia riparativa, riconducibili a: partecipazione attiva dei soggetti coinvolti nella logica del dialogo e dell'ascolto attivo, riconoscimento dell'altro e in particolare della vittima e della comunità ad essa collegata, auto responsabilizzazione del reo e reinserimento in società. Per raggiungere questi obiettivi i principali strumenti tra quelli menzionati, pilastri rappresentativi della giustizia riparativa sono: la mediazione reo-vittima e il Community/Family Group Conferencing.

L'importanza della vittima nel processo di giustizia riparativa e di mediazione penale risiede nel riconoscimento del suo ruolo attivo. La vittima viene ascoltata, riceve informazioni sul processo, ha l'opportunità di esprimere le proprie esigenze e desideri riguardo alla riparazione del danno subito e può partecipare attivamente alla ricerca di una soluzione. Questo coinvolgimento attivo rappresenta un modo per ridurre il trauma subito e promuovere il processo di guarigione.

L'autore di reato al contempo viene affiancato e guidato nel processo riparativo, attraverso la possibilità di accedere alle misure alternative al carcere precedentemente incontrare, l'assistente sociale in questo caso funge da figura di riferimento per la persona e in particolare da collegamento con Tribunale ed Enti convenzionati per il percorso di mediazione penale. Il ruolo dell'assistente sociale e del mediatore è strettamente collegato alla promozione dell'empowerment e dell'autodeterminazione delle persone.

La comunità, al contempo, assume un ruolo fondamentale. La comunanza di valori, l'interconnessione sociale e il senso di appartenenza insiti nella comunità offrono un contesto di supporto e partecipazione attiva al fine di favorire la riparazione delle relazioni danneggiate. La comunità esprime un interesse diretto nell'affrontare e risolvere il conflitto, incoraggiando la responsabilità individuale e facilitando il processo di riconciliazione.

Soffermandoci invece sul capitolo conclusivo di questa tesi, si è voluto, attraverso la rappresentazione concreta e pratica sia del progetto esempio di mediazione penale "MEDIARES", che del caso studio documentale, fornire una consapevolezza in più rispetto alle pratiche riparative, sottolineandone l'importanza e soprattutto l'efficacia. Il caso in particolare dimostra il potenziale positivo della mediazione penale nel promuovere la responsabilità individuale, la restaurazione delle relazioni e il benessere delle persone coinvolte.

Per approfondire, in termini statistici, gli studiosi Lawrence Sherman e Heather Strang nel 2007 hanno realizzato un dossier recante il nome di "Restorative Justice: The Evidence"⁷⁵, il dato più evidente che emerge è proprio quello relativo al grado di soddisfazione delle vittime di reato, in particolare in un esperimento condotto nel 2002 è stato chiesto alle vittime di due gruppi differenti se fossero soddisfatte del modo in cui il loro caso è stato trattato dal sistema giudiziario, rispettivamente il 70% si ritiene soddisfatto di aver avuto accesso alla giustizia riparativa contro un 42% i cui casi sono stati trattati esclusivamente in tribunale.

⁷⁵ Sherman, L. W., Strang, H. et al. *Restorative justice: the evidence*. The Smith Institute, 2007

In generale il 90% delle vittime manifestava l'importanza di ricevere delle scuse, di quelli assegnati alla giustizia riparativa l'86% ha affermato di aver ricevuto delle scuse dall'autore di reato, contro il 19% di quelli assegnati al tribunale. Inoltre, si è registrato come il desiderio di vendetta fosse molto più alto nel gruppo assegnato al tribunale.

In conclusione, si può affermare che nei casi di accesso a mediazione penale volontaria da entrambe le parti, le vittime sono generalmente soddisfatte delle loro esperienze a condizione che ci sia riconoscimento reciproco e rispetto, nonché che il reo rispetti le decisioni prese durante il colloquio.

Gli stessi Sherman e Strang oltre ad affrontare il punto di vista delle vittime, si soffermano anche sul tema della recidiva, sostenendo che contrariamente a ciò che si pensa, la giustizia riparativa porta a risultati migliori in termini di abbassamento della recidiva in relazione ai reati più gravi piuttosto che a quelli meno gravi. Hanno registrato un calo del tasso di recidiva dell'84% per quanto riguarda i reati gravi commessi da soggetti bianchi al di sotto dei 30 anni di età.

Sulla base di ciò si può affermare che la giustizia riparativa e la mediazione penale rappresentano approcci innovativi circa la gestione dei conflitti nel sistema giudiziario.

In particolare, sono una risorsa fondamentale in quanto, nel coinvolgere la vittima, il reo e la comunità, allo scopo di giungere a una soluzione equa e soddisfacente per tutte le parti coinvolte, si promuove di conseguenza un senso di responsabilità e consapevolezza dell'autore del reato, nonché funge da deterrente per la recidiva.

Tuttavia, è importante sottolineare che la giustizia riparativa e la mediazione penale non possono sostituire completamente la giustizia penale tradizionale. Esse rappresentano una valida integrazione, che può essere utilizzata in molti casi per favorire una riparazione del danno più efficace e rispettosa delle esigenze delle parti coinvolte. Si può dire quindi che la giustizia riparativa guida ad una riflessione sul valore della responsabilità individuale e della creazione di una società più equa e rispettosa. Ciò non significa che la pena detentiva debba essere completamente abolita, ma che dovrebbe essere utilizzata in modo più consapevole e mirato, soprattutto allo scopo di ridurre il sovraffollamento delle carceri, di diminuire il carico dei fascicoli nelle cancellerie italiane, di fermare l'inarrestabile tasso di suicidi all'interno degli istituti penitenziari.

L'International Federation Social Workers (IFSW) organismo rappresentativo a livello internazionale, definisce il lavoro sociale come “una professione che, nelle sue diverse forme e applicazioni, promuove cambiamento, sviluppo, coesione sociale ed empowerment nelle persone”. Gli elementi centrali per il lavoro sociale sono costruiti sul valore e la dignità dell'individuo e progrediscono sulla partecipazione, sull'accettazione, sulla confidenza, sulla onestà e sulla responsabilità del conflitto.

L'assistente sociale in formazione continua percepisce e ascolta i bisogni che riporta la persona e pone attenzione alla comunicazione, in un'ottica fortemente empatica e di riconoscimento reciproco. Il mediatore si avvale del silenzio e della riflessione per procedere con il processo di mediazione, aiutando le parti in conflitto a dialogare. Entrambe le figure per raggiungere un buon esito del processo riparativo individualizzato devono adempiere a dei compiti fondamentali: fornire una chiara esposizione delle modalità di lavoro e descrivere il proprio ruolo, chiedere un riscontro alla persona su quanto co-progettato, nonché supportare le persone coinvolte a raggiungere l'obiettivo.

Bibliografia

- Boeddu G. *Il servizio sociale della giustizia per gli adulti. Dimensioni per il singolo e per la comunità*. Roma, Carrocci. 2018
- Bonafè-Schmitt J.P. *La médiation : une justice douce*. Syros-Alternatives, Paris, 1992, trad. it. Ceretti, 1998
- Bonafè-Schmitt J.P. *Una delle tante mediazioni dei conflitti* in Pisapia G.V., Antonucci D. (a cura di), *La sfida della mediazione*, CEDAM, Padova, 1997
- Chapman T. *Searching for Community in Restorative Justice* in Grandi G., Grigoletto S. (a cura di), *Philosophical Insights for a Theory of Restorative Justice*, Verifiche, 2019
- Ciappi S., Coluccia A. *Giustizia Criminale: Retribuzione, riabilitazione e ripartizione: modelli e strategie di intervento penale a confronto*. Franco Angeli, 1997
- Da Re A. *Giustizia riparativa e relazionale*, in *Paradoxa*, n. 4, Fondazione internazionale Nova spes, 2017
- Eglish A. *Creative Restitution. A Broader Meaning for an Old Term*, 48 J. Crim. L. Criminology & Police Sci., 1958
- Gatti U. Marugo I. *La vittima e la giustizia riparativa*. In *Marginalità e Società*, n.ro 27, Franco Angeli, 1995
- Grandi G., Grigoletto S. *Restorative Approach and Social Innovation: from Theoretical Grounds to Sustainable Practices*. Padova University Press, 2019
- Grandi G. *Fare giustizia: un'indagine morale sul male, la pena e la riparazione*. Padova University Press, 2020.
- Grandi G., Grigoletto S. *Philosophical Insights for a Theory of Restorative Justice*, Verifiche, 2019 n. 2
- Hentig, H. V. *The criminal & his victim; studies in the sociobiology of crime*. Yale University Press, 1948
- Sherman W. L. Strang H. *Restorative Justice: The Evidence*, The Smith Institute, 2007

- Mastropasqua I. *L'assistente sociale nella giustizia minorile e di comunità. Argomenti e parole chiave*. Rimini, Maggioli Editore, 2018
- Manozzi G. *Problemi e prospettive della giustizia riparativa alla luce della Dichiarazione di Vienna*, in *Rassegna Penitenziaria e Criminologica*, 1-3, Ministero della Giustizia, Roma, 2000
- Maglione G. *La Rivista: Oltre il delitto, oltre il castigo. Teoria, prassi e critica della giustizia riparativa*, 2008
- Mazzuccato C. *Il logos della pacificazione*, in Vallauri L. (a cura di), *Logos dell'essere: Logos della norma*, Laterza, Bari, 1998
- Mosconi G. *La mediazione, questioni teoriche e diritto penale*, in Pisapia G.V. (a cura di), *Prassi e teoria della mediazione*, CEDAM, Padova, 2000
- Mestitz A. *Mediazione penale: chi, dove, come e quando*. Carocci, 2004
- Scardaccione G., Baldry A., Scali M. *La mediazione penale: Ipotesi di intervento nella giustizia minorile*, Giuffrè ed., Milano, 1998
- Sherman, L. W., Strang, H. et al. *Restorative justice: the evidence*. The Smith Institute, 2007
- Tramonte V. *Giustizia riparativa. Pratiche, effetti, potenzialità*. Erickson, 2023
- Wertham F. *The Show of violence*. Doubleday, 1949
- Zehr H. *Restorative justice beyond crime. A vision to guide and sustain our lives* in Grandi G., Grigoletto S. (a cura di), *Philosophical Insights for a Theory of Restorative Justice*, Verifiche, 2019 n.2
- Zehr H. *Changing lenses. A new focus on Crime and Justice*. Scottsdale, Herald Press, 1990

Sitografia

Associazione per i diritti umani, *Giustizia retributiva e giustizia riparativa (e il saggio di Gherardo Colombo)*, 2015, [Giustizia retributiva e giustizia riparativa \(e il saggio di Gherardo Colombo\) - Per I Diritti Umani](#)

Articolo 47 Legge sull'ordinamento penitenziario. Brocardi, raccolta di massime giuridiche, 2003 <https://www.brocardi.it/legge-ordinamento-penitenziario/titolo-i/capovi/art47.html>

Bortolato M. *La riforma Cartabia: la disciplina organica della giustizia riparativa. Un primo sguardo al nuovo decreto legislativo*, 2022 <https://www.questionegiustizia.it/articolo/giustizia-riparativa-cartabia>

Catalfamo C. *Giustizia riparativa: la mediazione della sofferenza e del disordine*, 2018 <https://www.diritto.it/giustizia-riparativa-la-mediazione-della-sofferenza-del-disordine/>

Consiglio d'Europa - *Raccomandazione Rec (2018)8 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla giustizia riparativa in materia penale*, 2018 <https://accademiaitalianamediazionepenalegiustiziariparativa.it/raccomandazione-cm-rec20188/>

Handbook on Restorative Justice Programmes Second Edition, United Nations Office on Drugs and Crime, Vienna, 2020 https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/20-01146_Handbook_on_Restorative_Justice_Programmes.pdf

Messa alla prova - https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_1_2.page

Strabello P. *Giustizia riparativa: il volto della vittima e il dialogo con il reo*, 2020, <http://www.salvisjuribus.it/giustizia-riparativa-il-volto-della-vittima-e-il-dialogo-con-il-reo/>

Altre fonti

Circostanze attenuanti comuni, art. 62, n. 6 c.p.

Costituzione Italiana (1948)

Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC), Risoluzione 2002/12
Principi fondamentali sull'uso dei programmi di giustizia riparativa in materia penale, 24
luglio 2002, E/RES/2002/12

Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, art. 42, comma 1, lett. A

Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, art. 43, comma 2

Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, art. 44

Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012

Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena, art. 133 c.p.

Linee guida per la sperimentazione di percorsi di giustizia riparativa – regione Veneto
Allegato A al Decreto n. 220 del 31 MAGGIO 2022 (pdf)

Linee di indirizzo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità in materia di
giustizia riparativa e tutela delle vittime (pdf)

Remissione della querela, art. 152 c.p.

United Nations Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse
of Power, General Assembly resolution 40/34 of 29 November 1985

Vocabolario Treccani

ALLEGATI

Allegato 1: programma di trattamento

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
UFFICIO INTERDISTRETTUALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA
PER IL VENETO, IL FRIULI VENEZIA GIULIA E IL TRENTINO ALTO
ADIGE/SÜDTIROL
-VENEZIA-

Alla sig.ra XXXXXX

- a mano -

Programma di trattamento relativo alla sospensione del procedimento penale con
messa alla prova
(Ai sensi dell'art. 464 bis del Codice di procedura penale)

Considerate le valutazioni complessive sulla persona, il contesto di vita e le risorse disponibili emerse dall'indagine sociale svolta nei confronti di:
XXXXXX, nata in XXXX il XXXX, residente a XXXXX, in relazione alla sospensione del procedimento con messa alla prova
n. XXXXXX, presso Tribunale Ordinario di Venezia.

Udienza XXXX

si propone il seguente programma di trattamento

L'imputato durante il periodo dell'esecuzione della misura si impegna a:

1. mantenere contatti con l'UIEPE, secondo le modalità stabilite dal funzionario incaricato del procedimento e di seguito indicate e fornendo tutte le informazioni richieste sulle attività prescritte: contatto telefonico oppure per posta elettronica oppure colloquio visivo con cadenza mensile;
2. domiciliare a XXXX, presso l'indirizzo indicato in epigrafe, durante l'espletamento del lavoro di pubblica utilità e comunicare all'UIEPE ogni cambiamento di dimora;
3. proseguire l'attività lavorativa;
4. svolgere con cadenza mensile "16 ore" di Lavoro di Pubblica Utilità presso la Fondazione Guido Gini Onlus, in accordo con le disposizioni operative rilasciate dai referenti dell'ente e secondo un calendario di programmazione che verrà comunicato all'UIEPE;
5. effettuare un percorso di riflessione, individuale o di gruppo, con l'esperto psicologo di questo UEPE;
6. effettuare un percorso di mediazione penale in favore della vittima del reato, se possibile e auspicabile, in accordo con questo Ufficio.

L'interessata esprime il proprio consenso al presente programma e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni significative, con particolare riferimento, all'attività lavorativa.

Allegato 2: relazione conclusiva

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
UFFICIO INTERDISTRETTUALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA
PER IL VENETO, IL FRIULI VENEZIA GIULIA E IL TRENTINO ALTO
ADIGE/SÜDTIROL
-VENEZIA-

Al Tribunale di Venezia
Sezione Giudice Monocratico
Il giudice Dr. XXXXX

Oggetto: Relazione conclusiva sospensione del procedimento penale e messa alla prova

Udienza XXXXXX

La signora XXXXX, nell'attenersi agli impegni rappresentati all'interno del programma di trattamento, ha mantenuto regolari contatti con l'assistente sociale incaricato da questo UEPE.

Ha effettuato 64 ore di lavoro di pubblica utilità presso la Fondazione Guido Gini Onlus, impegnandosi in modo scrupoloso e accurato, così come si evince dalla documentazione che si trasmette.

Ha partecipato al percorso di riflessione individuale con l'esperto psicologo di questo Ufficio, che ha avuto esito positivo. A tal proposito, l'esperto psicologo relaziona *“La Sig.ra XXXX si è posta in modo disponibile durante i colloqui, mostrando apertura e motivazione a riflettere su quanto accaduto, sulle proprie competenze genitoriali e sulla gestione della rabbia. La Sig.ra XXXX manifesta sofferenza e appare consapevole del proprio comportamento. Dai colloqui emergono difficoltà pregresse legate al nucleo familiare di origine e agli stili educativi appresi; nonostante ciò, ella possiede molte risorse che le hanno permesso di avviare un progetto di vita in Italia e di coltivare la sfera lavorativa e la rete sociale in particolare.”*

Ha documentato a questo UEPE l'avvenuto risarcimento del danno alle parti offese attraverso assicurazione.

Ha partecipato, assieme al figlio, ad un percorso di mediazione penale attivato dall'Istituto Don Calabria. Dai contatti telefonici e via mail avvenuti con la psicologa incaricata della mediazione, è emerso che la stessa ha avuto esiti positivi.

Per tutto quanto sopra delineato e accertato, dal punto di vista di questo UEPE, la messa alla prova si è conclusa con esito positivo.

Allegato 3: lettera di scuse al figlio

Caro [redacted] figlio mio. Ti scrivo perché ne sento bisogno. Ho la necessità di dirti ciò che provo per te, che sei il mio amore più grande. Nel momento che ho saputo del tuo arrivo non mi ha importante più di niente e di nessuno, tu eri ~~la~~ lo sei e lo sarai la cosa più importante della mia vita.

Ho lottato tanto per farti venire al mondo. La mia vita non è stata facile ma il pensiero della tua presenza mi convinceva ad andare avanti.

Nonostante tutte le difficoltà che ho incontrato nella mia strada mi hanno portato sempre da te dove il mio cuore voleva essere.

Ormai sei un uomo grande e forte, nonostante questo continuo a sentire la necessità di proteggerti come solo una madre sa fare.

Quello che voglio dirti è che spero di essere stata per te un buon esempio. Ho sbagliato tanto volte, lo so, ma so che anche nei miei errori ce sempre stato tanto amore.

Non dubitare mai del mio amore, dal momento in cui sei nato il mio cuore è stato tuo.

Ti prego perdona i miei errori e so che sto facendo del mio meglio.

Nel caso te lo stessi chiedendo io ti amo più della mia vita.

P.S. Ricordati che serò sempre al tuo fianco, ovunque tu andrai e qualsiasi scelta tu possa prendere nella vita. So che hai tutto il mio appoggio e la mia fiducia. So che tu sei in grado di fare tutto ciò che vuoi perché sei testardo, caparbio, intelligente. devi però promettermi che qualsiasi cosa accada tu rimarrai sempre te stesso...

Ti voglio tanto bene

La mamma

Ringraziamenti

*Non si può ottenere nulla di veramente prezioso
se non con la cooperazione disinteressata
di molti individui. (Albert Einstein)*

Giunta alla fine di questo percorso universitario, e all'inizio di un lungo percorso di vita, ritengo di porgere alcuni ringraziamenti sentiti a chi più mi è stato vicino.

Ringrazio innanzitutto il Prof. Grigoletto, correlatore di tesi, per avermi guidata fin dall'inizio con professionalità e pazienza, attraverso un supporto costante e tempestivo.

Un caro ringraziamento alla Dott.ssa Roberta Costantini e a tutti gli Assistenti Sociali che ho avuto il piacere di conoscere all'interno dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna. Roberta è stata una guida amorevole e brillante durante il percorso di tirocinio e lo è tutt'ora. Mi ha seguita trasmettendomi la sua passione per il lavoro, nonché mi ha fatto conoscere nozioni e aspetti fondamentali che mi hanno portata poi a scrivere questa tesi.

Ringrazio caldamente la mia famiglia, che mi ha sempre supportata in modo concreto nelle mie decisioni fin dalla tenera età, permettendomi di studiare e viaggiare alla scoperta della conoscenza. Ringrazio mamma Patty e papà Gino, per l'amore che mi trasmettono quotidianamente e per l'importanza data alla comunicazione e all'ascolto.

Un affettuoso ringraziamento a mio fratello Andrea, un amore e una devozione indescrivibili a parole, è per me un complimento quando mi fanno notare la nostra somiglianza e la risata contagiosa che ci caratterizza.

Affettuosamente ringrazio le mie amiche di avventure, Erika e Giada con le quali ho condiviso momenti di forte gioia, tra concerti e viaggi improvvisati, nonché momenti di supporto reciproco e tanto amore. A Erika, un legame nato tra i banchi di scuola e a Giada, che si è fatta spazio nel mio cuore da qualche anno, grazie.

Ringrazio coloro che hanno reso questo percorso universitario degno di essere vissuto minuto per minuto, le mie compagne e amiche, Elisa, Nicole, Veronica. Vi ringrazio per

la collaborazione e il rispetto reciproco, ma soprattutto per i momenti pieni d'amore e di risate che abbiamo vissuto. Ringrazio inoltre le vostre famiglie e amici, per avermi accolta con grande affetto e allegria.

Ci tengo a ringraziare le mie colleghe e colleghi di lavoro, il Team CLZ, che hanno reso l'ambiente lavorativo più leggero e spensierato, nonché hanno assistito alle mie preoccupazioni e alle mie gioie universitarie. A Mary, guardami ovunque tu sia.

Per tutto questo, vi sono eternamente grata.

Infine, dedico questa tesi anche a me stessa. La dedico ai sacrifici che pensavo di non essere in grado di sostenere ed alla tenacia che mi ha fatto arrivare in fondo.